DEL REGNO D'ITALIA

ANNO 1890 — ROMA - VENERDI' 4 LUGLIO — NUM. 156



## SOMMARIO

PARTE UFFICIALE.



PARTE NON UFFICIALE.



# PARTE UFFICIALE

## ORDINE DELLA CORONA D' ITALIA

**S. M.** *si compiacque nominare nell'Ordine della Corona d' Italia:*

**Di Suo Moto-proprio**

**Con decreto del 15 giugno 1890:**

**A cavaliere:**

Mascagni Pietro, maestro compositore di musica.

**Sulla proposta** del Ministro Segretario di Stato per la Marina:

**Con decreto del 31 maggio 1890:**

**A cavaliere:**

Garroni Pietro, capo tecnico principale di 3ª classe, che prese parte alla campagna di guerra dell'anno 1859.
Favalo Battista, id. di 1ª classe, id.
Giaume Guglielmo, id. id, id.
Rossi Andrea, id. id., id.
Grandi Giuseppe, id. di 3ª classe, id.

**Con decreto dell'8 giugno 1890:**

**Ad uffiziale:**

Panzano cav. Nicolò, capo tecnico principale di 2ª classe nella Regia Marina, collocato a riposo con R. decreto 23 febbraio 1890.

**Sulla proposta** del Presidente del Consiglio dei Ministri:

**Con decreto del 31 maggio 1890:**

**A cavaliere:**

Bucco Luigi, blasonista della Consulta araldica.

**Sulla proposta** del Ministro Segretario di Stato per gli Affari di Grazia e Giustizia e dei Culti:

**Con decreti del 31 maggio 1890:**

**A commendatore:**

Ghersi cav. Bernardo, sostituto procuratore generale presso la Corte d'appello di Bologna, collocato a riposo a sua domanda.

**A cavaliere:**

Salvini Gaspare, vice presidente di Tribunale civile e penale, collocato a riposo a sua domanda.
Scipiotti Pilade, giudice di Tribunale id., id.

**Sulla proposta** del Ministro Segretario di Stato per gli Affari Esteri:

**Con decreti del 2 giugno 1890:**

**A commendatore:**

Casati Gaetano.

**A cavaliere:**

Benedetti Emilio.

# LEGGI E DECRETI

*Il Numero* **6919** *(Serie 3ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:*

UMBERTO I
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA.

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

*Articolo unico.*

I termini assegnati dalla legge 14 luglio 1887, n. 4727 (serie 3ª), per la commutazione delle prestazioni fondiarie perpetue, sono prorogati a tutto il giorno 31 dicembre dell'anno 1891.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 2 luglio 1890.

UMBERTO

G. ZANARDELLI.

Visto, *Il Guardasigilli:* ZANARDELLI.

*Il Numero 6893 (Serie 3ª) della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

**per grazia di Dio e per volontà della Nazione**

**RE D'ITALIA**

**Veduti gli articoli 3 e 7 della legge 6 giugno 1885, n. 3141 (serie 3ª);**

**Udito il parere del Comitato amministrativo della Scuola pratica di agricoltura di Pozzuolo nel Friuli;**

**Udito l'avviso del Consiglio per l'istruzione agraria;**

**Sulla proposta del Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio;**

**Abbiamo decretato e decretiamo:**

**Sono approvati il regolamento organico e disciplinare, e i programmi di insegnamento per la Scuola pratica di agricoltura in Pozzuolo del Friuli, annessi al presente decreto, che saranno visti, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.**

**Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.**

**Dato a Roma, addì 31 maggio 1890.**

**UMBERTO.**

MICELI.

Visto, *Il Guardasigilli*: ZANARDELLI.

## REGOLAMENTO ORGANICO E DISCIPLINARE

APPROVATO CON R. DECRETO 31 MAGGIO 1890, NUM. 6893 (SERIE 3ª)

I.

### Istruzione.

Art. 1. L'istruzione nella R. Scuola pratica di agricoltura presso l'Istituto Stefano Sabbatini in Pozzuolo del Friuli, ha per fondamento principale l'esercitazione continuata nei lavori del campo e delle industrie rurali, avvalorata convenientemente da lezioni teorico-pratiche.

L'educazione degli alunni è data in armonia a quanto è prescritto dall'articolo 2 dello statuto organico dell'Opera pia Sabbatini, approvato con regio decreto 24 agosto 1880.

Art. 2. L'istruzione è impartita in un corso di tre anni.

Potrà aggiungersi, quando particolari condizioni lo richieggano, un *anno complementare* al corso ordinario, in conformità di speciale regolamento. A questo corso verranno ammessi soltanto quello tra gli alunni licenziati che per i risultati ottenuti nelle prove del triennio precedente e per le attitudini speciali dimostrate, offrano garanzia di riuscire veramente esperti *agenti di campagna*.

Art. 3. Le lezioni versano sugli elementi:

*a*) della lingua italiana, della storia, della geografia, dell'aritmetica, della geometria, dell'agrimensura, del disegno e della computisteria:

*b*) delle scienze fisiche e naturali;

*c*) dell'agricoltura e delle industrie ad essa attinenti;

e debbono essere svolte in conformità degli uniti programmi.

Gli allievi licenziati, regolarmente inscritti al 4° anno complementare, dovranno essere praticamente esercitati nei lavori manuali dell'azienda agraria, e dovranno coadiuvare il Direttore nella conduzione dell'azienda stessa.

Agli allievi del corso complementare saranno dettate conferenze sulla economia rurale e sulla pratica amministrazione dell'azienda.

Essi riceveranno a titolo di compenso per le loro prestazioni una somma a discarico delle spese del rispettivo mantenimento.

Alla fine del 4° anno complementare, gli allievi subiranno un esame pratico per conseguire uno speciale attestato.

Art. 4. Gli orari delle lezioni e dei lavori debbono corrispondere al regolare avviamento dell'istituzione e alle opportunità delle stagioni.

Le lezioni hanno principio col novembre e terminano col luglio. Il mese che precede gli esami è destinato ad esercitare gli allievi nelle ripetizioni.

Terminati gli esami, gl'insegnanti possono assentarsi per trenta giorni dalla Scuola, in modo però che il regolare andamento di essa non abbia a risentir danno in alcuna sua parte. A questo effetto il direttore farà in tempo opportuno al Ministero le convenienti proposte, dopo che siano state discusse in adunanza speciale dal Consiglio didattico. Il capo-coltivatore ed il personale di servizio potranno ottenere permessi quando ne facciano richiesta alla Direzione. Se il permesso eccede gli otto giorni, la Direzione dovrà avanzare proposta al Comitato amministrativo, per ottenerne l'assenso. Nei giorni festivi, e per la sola durata di essi, potrà il direttore accordare permessi straordinari anche ai docenti, provvedendo per il regolare andamento del servizio. Quando a lui occorra di assentarsi per oltre tre giorni dovrà riportare analogo permesso dal comitato amministrativo

Gli alunni possono avere il permesso di recarsi in famiglia per quindici giorni (senza che ciò dia verun diritto a riduzione diretta o di tassa), ripartiti nella Pasqua od in altre ricorrenze solenni dell'anno, dietro desiderio e formale domanda delle rispettive famiglie, ed in base dei buoni diportamenti degli alunni stessi.

Non si fanno, di regola, vacanze autunnali.

Per le feste religiose da osservarsi, il Comitato stabilisce una tabella, ove è anche indicato il numero dei giorni di vacanza o di sospensione dei lavori pratici.

II.

### Amministrazione della Scuola.

Art. 5. All'amministrazione della Scuola sopraintende un Comitato composto di due delegati del Governo e di un delegato della provincia di Udine, più tutti i membri componenti la rappresentanza dell'Opera pia Sabbatini.

Il direttore della Scuola esercita le funzioni di segretario ed ha voto nel Comitato.

I consiglieri elettivi durano in carica due anni e sono rieleggibili.

Il presidente dell'Opera pia Sabbatini è presidente del Comitato.

Art. 6. Spetta al Comitato amministrativo, oltre le attribuzioni che sono date ad esso dall'art. 7 della legge 6 giugno 1885 sulle Scuole pratiche e speciali di agricoltura:

*a*) nominare, sospendere, licenziare il personale di vigilanza tecnico e di servizio, salva l'eccezione fatta dall'art. 11 per il censore-catechista, e di determinarne gli stipendi in conformità del decreto organico del personale stesso;

*b*) rappresentare la Scuola nelle attinenze amministrative verso i corpi morali contribuenti;

*c*) nominare per concorso gli allievi tanto convittori che esterni, concedere loro i premi, confermare le pene e sottoporre altresì all'approvazione del Ministero il conferimento dei posti semigratuiti e delle ricompense a tenore dell'art. 32;

*d*) far conoscere al Ministero le nomine eseguite del personale di vigilanza tecnico e di servizio:

*e*) presentare al ministero entro due mesi dalla chiusura dello anno scolastico, una relazione sull'andamento amministrativo della Scuola;

*f*) provvedere al servizio sanitario e religioso.

Art. 7. In mancanza del presidente, o suo delegato, il più anziano fra gli intervenuti ne farà le veci.

Le deliberazioni del Comitato non sono valide, se non interviene la maggioranza dei membri, e se non sono prese a maggioranza assoluta di voti. In caso di parità, il voto del presidente, o di chi ne fa le veci, determina la maggioranza.

Mancando il numero legale per la validità della prima adunanza, ne sarà convocata una seconda entro 8 giorni, che sarà valida qu lunque sia il numero degli intervenuti.

I membri del Comitato non potranno prender parte alle deliberazioni che li riguardano direttamente, o concernenti i loro congiunti sino al 4° grado.

Art. 8. Sono particolari attribuzioni del presidente del Comitato:

a) convocare e presiedere il Comitato amministrativo;

b) rappresentare il Comitato in tutti gli atti amministrativi e giudiziari;

c) sopra proposta del direttore della Scuola provvedere alle supplenze temporanee, che non oltrepassino i 15 giorni, così degli insegnanti, come del personale tecnico e di vigilanza, dandone avviso al Ministero;

d) sospendere, in caso di bisogno, su proposta del direttore, il personale tecnico inferiore, e quello di servizio, dandone avviso al Ministero;

e) concedere, sentito il direttore, permessi straordinari di assenza al personale, quando non eccedano i 10 giorni, dandone notizia a Ministero.

Art. 9. Le adunanze ordinarie del Comitato amministrativo si tengono ogni mese, e le straordinarie ogni qualvolta il presidente lo creda necessario, o due consiglieri ne facciano domanda. Dei verbali deve essere inviata copia al Ministero.

Art. 10. Spetta al segretario tenere il carteggio d'ufficio, compilare i verbali delle adunanze e conservare il corrispondente registro.

### III.

### Personale della Scuola.

Art. 11. Il personale superiore della Scuola si compone:

a) di un professore di agraria, di zootecnia e contabilità rurale

b) di un professore, aiuto-direttore, che insegna gli elementi delle scienze fisiche e naturali e delle industrie agricole;

Fa parte del personale di vigilanza:

c) un catechista censore di disciplina, che insegna, oltre la religione, gli elementi della lingua italiana, della storia, della geografia, dell'aritmetica, e le nozioni sulle principali leggi riguardanti l'agricoltura;

d) un assistente alla direzione che coopera alla vigilanza disciplinare degli alunni ed insegna gli elementi di viticoltura, enologia, frutticoltura, disegno ed agrimensura.

Il catechista censore è nominato da monsignor arcivescovo di Udine, come all'articolo 9 dei patti fondamentali stipulati fra il Governo e l'Opera pia Sabbatini in data 23 ottobre 1880.

Con particolare incarico sarà provveduto agli esercizi militari.

Uno degli insegnanti è incaricato con decreto ministeriale della direzione della Scuola, e riceve a tal uopo l'indennità da stabilirsi entro i limiti fissati dalla ricordata legge del 6 giugno 1885.

Permettendolo le condizioni del bilancio della Scuola, potrà il Comitato, sentito il Ministero, aggiungere uno o più incaricati di insegnamenti speciali.

Art. 12. Il professore d'agricoltura prepara il bilancio preventivo dell'azienda, cura l'esecuzione dei lavori campestri e industriali e degli esperimenti, e fa registrare di giorno in giorno tutte le particolarità tecniche dell'azienda. È autorizzato alla stipulazione dei contratti coi coloni e a dar loro disdetta senza ammetterne dei nuovi, riferendone però al Comitato amministrativo. Riguardo al maneggio dei capitali inerenti all'azienda rurale, seguirà le norme determinate da speciale regolamento amministrativo.

Il personale inferiore si compone:

a) di un capo coltivatore;

b) di un sotto-capo coltivatore;

c) di un famiglio-bovaro;

d) di una massaia.

Oltre allo stipendio, il personale tutto godrà di alloggio mobigliato, secondo il grado e condizione di ciascun individuo.

Per il censore e per l'assistente, nonchè per il capo coltivatore, sotto-capo coltivatore e famiglio, lo alloggio è personale.

Il capo coltivatore, sotto-capo coltivatore e famiglio godranno del vitto degli alunni.

*Direttore.*

Art. 13. Il direttore ha il governo didattico, tecnico, disciplinare della Scuola, e deve informarlo a tutte le buone pratiche e regole che valgano a renderne efficace l'opera istruttiva ed educativa, e ad assuefare i giovani al vivere parco ed ordinato, conforme in tutto alla loro condizione e alla qualità delle occupazioni cui sono destinati.

Presiede al Consiglio didattico, in conformità dell'art. 17.

Cura che la disciplina sia rigorosamente mantenuta, distribuendo in modo preciso i vari uffici che ad essa si attengono.

Cura che siano tenuti esattamente gl'inventari d'ogni sorta, i libri computistici, i registri d'iscrizione e i registri scolastici degli alunni.

Pubblica, di mese in mese, nell'albo della Scuola i voti che ciascun alunno riporta nella condotta, nello studio e nel lavoro; e dà pure questi ragguagli, di mese in mese, alle famiglie degli alunni e a chi per qualche titolo tenga luogo di esse.

Entro due mesi dalla chiusura dell'anno scolastico manda al Ministero una particolareggiata relazione sull'andamento della Scuola.

*Aiuto-direttore.*

Art. 14. L'aiuto direttore coopera col direttore nell'amministrazione dell'azienda, vigila in turno con l'assistente gli alunni durante il lavoro, profittando di ogni occasione per dar loro insegnamenti pratici; coadiuva il direttore nella computisteria, nel carteggio e nelle cure disciplinari, ed in caso di assenza ne fa le veci, salvo che il Ministero non disponga altrimenti.

*Censore-maestro.*

Art. 15. Ha l'obbligo di curare in particolar modo la disciplina e l'educazione morale e civile degli alunni, di vigilarli costantemente, tranne quando essi sieno determinatamente soggetti alla particolare dipendenza di altre persone.

Tiene i conti del convitto, i registri scolastici e il registro particolare delle spese degli alunni, compilandone ogni tre mesi un estratto da mandarsi alle famiglie o a chi ne tiene luogo. Come catechista, attende anche al servizio religioso ordinario del convitto.

*Assistente.*

Art. 16. L'assistente oltre agl'insegnamenti di cui all'art. 11, aiuta il direttore nei lavori d'ufficio e nella tenuta dei conti dell'azienda, degli inventari, dei registri della mano d'opera e dell'esito delle esperienze culturali; vigila il lavoro campestre cumulativamente coll'aiuto-direttore e coadiuva il censore nella vigilanza disciplinare.

La sua nomina è annuale.

*Consiglio didattico.*

Art. 17. Il direttore, l'aiuto-direttore, il censore-maestro, l'assistente e gl'incaricati d'insegnamenti speciali compongono il Consiglio didattico, del quale è presidente il direttore, e segretario il censore-maestro.

Le adunanze ordinarie si tengono mensilmente e le straordinarie tutte le volte che ne sorga il bisogno; e dei verbali è inviata copia al Ministero.

Spetta al Consiglio di preparare gli orari, rivedere i programmi che ciascun insegnante compila in applicazione dei programmi ministeriali, e applicare o proporre i premi e le punizioni in conformità dell'art. 32.

*Capo coltivatore.*

Art. 18. Fa parte del personale inferiore il capo coltivatore, le cui attribuzioni sono:

a) attendere alla esecuzione di tutti i lavori, secondo gli ordini del direttore, e prendere parte a quelli che gli sono commessi;

b) ammaestrare gli allievi nei lavori stessi, e vigilarli con ogni diligenza;

c) soprintendere a tutti gli operai ed ai coloni;

d) registrare tutte le opere prestate dagli alunni e dagli operai, e tenere anche nota accurata dell'esito di tutti i lavori;

e) curare la conservazione del materiale e dei capitali, che gli si affidano con atto di regolare consegna.

*Sotto-capo coltivatore.*

Art. 19. Coopera col capo coltivatore all'ammaestramento pratico degli alunni, dei quali vigila anche la condotta. Cura gli animali agrari e prende parte con essi e senza a tutti i lavori campestri.

*Famiglio-Bovaro.*

Art. 20. Pel famiglio il Comitato d'amministrazione fissa gli obblighi del servizio.

Tanto la nomina del capo coltivatore e del sotto capo coltivatore che quella del famiglio sono annuali, e, non essendovi disdetta 3 mesi prima, si intendono valide per l'anno successivo.

## IV.

## Alunni

Art. 21. Gli alunni, di regola, sono interni. Potranno però ammettersene anche di esterni quando il Comitato lo reputi opportuno, sentito l'avviso del Ministero.

Il numero dei primi è limitato così dalla capacità del casamento, come dalle esigenze della istruzione pratica; però non può eccedere quello di trenta.

Il numero degli alunni esterni non può eccedere quello di quattro.

Fra i primi 30 convittori sono calcolati i 12 indicati dalle disposizioni testamentarie della contessa Cecilia Gradenigo-Sabbatini, fondatrice dell'Opera Pia, e per essi nei riguardi della contabilità si porrà in bilancio una retta di favore da stabilirsi, e prelevabile dai proventi dell'azienda rurale come corrispettivo della mano d'opera utile prestatavi dagli alunni.

Nel caso che, fatte le nomine, rimanessero tuttavia dei posti gratuiti vacanti fra quelli attribuibili all'Opera pia, potranno essere concessi sino al compimento di 12 a figli, sebbene non orfani, di famiglie coloniche viventi nei poderi del lascito, od in mancanza di essi, potranno essere accolti giovani anche non orfani della Provincia.

Art. 22. Per l'ammissione dei convittori occorre che essi:

a) provengano di preferenza da famiglia campagnuola;

b) abbiano età non inferiore a 14 anni, nè superiore a 17;

c) presentino certificati di buona condotta, di sana costituzione fisica, di vaccinazione o sofferto vaiuolo;

d) posseggano almeno l'istruzione che s'impartisce nelle prime tre classi elementari.

e) abbiano domicilio almeno da 5 anni nella provincia di Udine;

f) siano forniti, se paganti, di quel corredo che è determinato nella tabella approvata dal Comitato amministrativo.

L'ammissione definitiva ad allievo viene dichiarata dal Comitato dopo tre mesi di prova, e dietro l'esito di un esame.

La famiglia dell'alunno, o chiunque assuma l'impegno dell'istruzione del medesimo, deve obbligarsi validamente a pagare a bimestri anticipati la retta che sarà determinata a norma dell'articolo 7 della legge 6 giugno 1885, n. 3141, e che sarà portata a conoscenza del pubblico mediante apposito avviso del Comitato amministrativo; verrà del pari stabilita la somma da depositarsi per le minute spese.

Art. 23 All'ammissione degli alunni esterni sono applicate le norme stabilite nell'articolo precedente ai capoversi a, b, c, d. Essi debbono pagare eziandio un'annua tassa che sarà determinata nel modo di cui sopra.

Art. 24. Gli alunni ammalati sono visitati dal medico della Scuola. Solo in caso di malattia grave le famiglie possono chiamare altro medico, sostenendo però le spese di cura, vigilanza, ecc.

Sarà in facoltà della Direzione invitare le famiglie rispettive al trasporto degli ammalati, qualora la malattia fosse di natura contagiosa o presentasse per l'Istituto altri pericoli.

Non rispondendo le famiglie o se l'urgenza lo consigliasse, la Direzione provvederà secondo i casi.

*Disciplina degli alunni.*

Art. 25. Gli alunni sono divisi in squadre guidate da un capo e sotto-capo, scelti fra i più capaci e diligenti.

Art. 26. Oltre il permesso, considerato nell'ultimo capoverso dello articolo 4, non si concedono vacanze nè ai convittori, ne agli esterni.

Si può solo consentire agli uni e agli altri una breve assenza, quando essa sia necessaria per gravi e urgenti ragioni di famiglia, debitamente comprovate.

Art. 27. Tutti gli alunni convittori indossano un abito uniforme approvato dal Ministero.

Tutti gli esterni vestono alla Scuola un camiciotto da fatica con berretto parimenti uniforme.

Art. 28. Sono vietate le manifestazioni collettive degli alunni di qualsiasi natura esse siano.

E' pur vietato ad essi d'aver seco denari, armi, libri estranei alla propria istruzione, e di fare atti o dir parole che disconvengono in qualsiasi modo alla retta educazione ed alla buona creanza.

Art. 29. Tutti gli alunni indistintamente sono obbligati alla esatta osservanza non solo delle norme contenute nel presente regolamento ma eziandio di tutte quelle altre che saranno prescritte dal direttore per la disciplina nella Scuola, nel Convitto e nell'azienda rurale.

*Premi e gastighi.*

Art. 30. Agli allievi che, oltre ad adempiere i propri doveri, sono segnalati per esemplare condotta e profitto, si danno premi di vario grado, cioè:

a) lode di presenza della classe;

b) note di merito nei registri mensili e sulle carte di ammissione;

c) posto di onore in classe;

d) grado di capo e sotto-capo squadra;

e) libri di studio, strumenti rurali, e libretti della Cassa di risparmio a fine d'anno scolastico.

A quest'ultimo effetto, con quanto all'uopo potrà assegnare il bilancio, il Comitato di amministrazione e colle elargizioni di qualche ente morale o privato, sarà costituita una Cassa di premiazione, amministrata dal direttore, il quale ogni volta che avrà raccolta una somma superiore a lire 10 la verserà in una Cassa di risparmio e custodirà il relativo libretto.

La somma assegnata a ciascun alunno formerà oggetto di un apposito libretto di Cassa di risparmio, che verrà custodito fino a che l'alunno avrà compiuto il corso di studi nella Scuola.

Quando un alunno premiato uscisse dalla Scuola prima del compimento dei propri studi, eccetto che l'uscita sia resa obbligatoria da motivi indipendenti dalla sua condotta, perderà l'ammontare del premio, che tornerà alla Cassa comune.

Quando il bilancio della Scuola lo consenta, potrà essere conceduto un posto semi gratuito per l'anno scolastico successivo, a quei due fra gli alunni che maggiormente si saranno segnalati negli esami alla fine del 1° e del 2° anno in corso.

Tale concessione è revocata qualora gli alunni non proseguano a dar buona prova di sè nell'adempimento di tutti i loro doveri.

La premiazione a fine d'anno sarà fatta pubblicamente alla presenza del Comitato amministrativo e delle autorità del luogo.

Art. 31. Gli allievi che mancano ai propri doveri sono soggetti a questi gastighi:

a) rimprovero semplice;

b) silenzio e perdita della ricreazione;

c) piantone;

d) note di demerito sui registri e sulle carte di ammissione;

e) rimozione dai gradi;

f) perdita del diritto a premi pecuniari;

g) avviso particolare ai parenti o a chi ne fa le veci;

h) rimprovero solenne pronunziato dal presidente del Comitato davanti alla scolaresca;

i) allontanamento dalla Scuola;

k) espulsione.

Art. 32. È attribuita al Consiglio didattico la facoltà di applicare i premi segnati alle lettere *b*, *c*, *d*; quello segnato alla lettera *e* è proposto dal Consiglio didattico e confermato dal Comitato amministrativo.

Le pene indicate con *a* e *b* sono applicate da qualunque insegnante; quelle indicate con le lettere *c* e *d* sono applicate dal direttore; quelle segnate con le lettere *e*, *g*, dal Consiglio didattico; e le restanti dal Comitato amministrativo su proposta del Consiglio didattico.

La premiazione segnata alla lettera *e*, come pure le pene prescritte alle lettere *f*, *h*, *i*, *k*, sono proposte dal Consiglio didattico e confermate dal Comitato amministrativo.

L'approvazione del Ministero è necessaria per applicare la pena segnata alla lettera *k*.

Il conferimento dei posti semigratuiti è sottoposto dal Comitato amministrativo all'approvazione del Ministero.

V.

**Esami.**

Art. 33. Gli esami sono di ammissione, di promozione e di licenza.

Art. 34. Gli esami di ammissione hanno luogo alla fine del primo trimestre di prova, come all'articolo 22, e comprendono le prove sull'istruzione elementare indicata alla lettera *d* dell'articolo 22 predetto.

Art. 35. Gli esami di promozione hanno due sessioni: l'una ordinaria, dal 1° al 20 agosto; l'altra di riparazione, in ottobre. Chi però nella sessione ordinaria fallisce in più di tre materie, deve ripetere l'anno.

Art. 36. Chi, dopo avere ripetuto l'anno, non ottiene l'idoneità in tutte le prove alla prima sessione ordinaria, deve abbandonare la Scuola.

Art. 38. Gli esami di licenza si tengono nella prima quindicina di ottobre.

Art. 37. Negli esami di promozione le prove sono scritte, orali e pratiche.

Le prove scritte si fanno per la lingua italiana, l'aritmetica, la computisteria e l'agraria.

Le prove orali versano su tutte le materie insegnate in ciascuna anno del corso.

Le prove pratiche consistono in esercitazioni di agraria, di scienze fisiche e naturali, di agrimensura.

Per la classificazione, che riguarda gli esercizi militari, il lavoro ed il disegno, si prende la media annuale.

Art. 39. L'esame di licenza costituisce una prova separata, alla quale sono ammessi gli allievi che hanno superato l'esame finale del 3° corso, e consiste:

nella prova sugli elementi:

di agraria (specialmente economia rurale e allevamento del bestiame);

di computisteria;

nella prova orale sugli elementi:

di agraria (intero programma);

di computisteria;

di agrimensura;

di chimica agraria;

nella prova pratica (esercitazioni sopraccennate).

Il voto per l'attitudine al lavoro è desunto dalla media triennale.

Agli allievi che hanno superate tutte le prove di esame si rilascia un attestato di licenza, con lo specchio delle classificazioni, secondo l'unito modello.

Art. 40. La Commissione esaminatrice per tutti gli esami è costituita dal Consiglio didattico.

Il Ministero ed il Comitato amministrativo possono mandare un proprio delegato ad assistere agli esami, con diritto di voto.

La votazione si fa distintamente per ogni prova di esame; e l'insegnante della materia propone il voto in decimi, da discutersi e approvarsi dalla Commissione.

Art. 41. Per l'idoneità occorrono sei decimi in ogni prova d'esame.

Visto d'ordine di S. M.

*Il Ministro d'agricoltura, industria e commercio*

L. MICELI.

## PROGRAMMI D'INSEGNAMENTO

### AGRARIA.

### I.

### Agronomia.

*Terreno agrario.* — Nozioni intorno alla formazione del terreno agrario — Uffici del terreno rispetto alle piante — Suolo e sottosuolo, loro importanza relativa.

Qualità fisiche dei terreni argillosi, sabbiosi, calcari e umosi.

Esposizione, inclinazione, configurazione dei terreni.

*Miglioramenti del terreno.* — Correttivi dei terreni troppo tenaci e dei troppo sciolti.

Spianamenti: utilità e modo di effettuarli.

Colmate di pianura e di monte: scopo e modo di praticarle.

Riduzione a scaglioni dei terreni molto inclinati e sistemazione degli scoli.

Terreni umidi: difetti che presentano e mezzi diversi per risanarli. Risanamento dei terreni mediante un generale sistema di fossi o di fogne: disposizione loro, distanza, profondità, pendenza — Esecuzione dei lavori.

Terreni aridi: difetti dei medesimi, mezzi diversi per diminuire i danni delle siccità.

Irrigazioni: loro importanza per la regione; caratteri delle buone acque. — Ricerca delle acque sotterranee; serbatoi per utilizzare le piccole dispense; prese d'acqua dai canali e dai piccoli corsi naturali — Forma e pendenze dei canali — Ore più opportune per irrigare — Turni ed orari — Irrigazione più adatta alle condizioni della regione.

Dissodamenti: operazioni preliminari secondo lo stato del terreno — Dissodamento coll'aratro; scasso a braccia; scasso completo, a fosse, a buche.

*Preparazione chimica del terreno.* — Sostanze più importanti che le piante prendono dal terreno e condizioni per il loro assorbimento.

Dello stallatico — Sostanze che si adoperano per lettiera — Disposizione speciale delle stalle quando vi si lasciano accumulare le lettiere — Concimaie più semplici ed economiche — Cure al letamai — Trasporto, spandimento e sotterramento del letame — Qualità diverse del letame secondo la provenienza e il grado di decomposizione; importanza di questo concime, mezzi per aumentarne la ricchezza.

Concimazione del terreno facendovi stabbiare gli animali.

Concime umano: sua efficacia e diversi modi di usarlo.

Terricciati: preparazione ed uso.

Modo di utilizzare gli animali morti ed i loro residui, come ossa, unghie, corna, peli, piume, ecc.

Pollina, colombina, guano.

Concimi chimici più comuni: importanza e avvertenze circa il loro uso.

Calce, gesso, ceneri, fuliggine.

Residui vegetali diversi e specialmente panelli di semi oleosi.

Del sovescio: piante che nella regione meglio convengono per quest'uso; come si procede nell'operazione — Valore del sovescio.

Concimi liquidi: coltivazioni a cui meglio convengono, diversi modi di spanderli.

Del maggese; sua distinzione; suoi effetti.

*Preparazione fisica delle terre.* — Scopi da raggiungersi — Preparazione a braccia, arnesi che si usano, qualità buone o cattive di quelli adoperati nella regione.

Uso degli animali domestici nei lavori agrari.

Aratro — Lavori che deve compiere un aratro ordinario razionale — ufficio, forma e disposizione delle sue varie parti — Aratri a bure lunga e a bure corta — Aratri con e senza carretto — Aratri della regione: pregi, difetti e modificazioni utili.

Aratri speciali: volta-orecchio, polivomeri, ravagliatori, ripuntatori, ecc.

Modo di condurre l'aratro e di regolarne il lavoro.

Arature: tempo opportuno per eseguirle; profondità delle medesime; arature in colle ed in pianura.

Coltivatore, erpice, rullo; tipi principali di questi strumenti e modo di servirsene.

Uso successivo di tutti questi arnesi nella preparazione annuale delle terre e specialmente nei lavori di rinnovo e di maggese.

Arnesi da trasporto e specialmente dei veicoli a due ed a quattro ruote.

*Seminagione e governo delle piante erbacee.* — Quanto importi di aver buon seme — Preparazione del seme — Seminagione a spaglio, a righe, a buchette — Seminagione a mano — Seminatrici più comuni — Copertura del seme.

Governo delle piante: zappature, scerbature, rincalzature, ecc. — Strumenti e macchine per queste diverse operazioni.

*Propagazione e governo delle piante legnose.* — Propagazione per seme: semenzai, vivai, nestaiuole.

Moltiplicazione per talea, margotta e propaggine — Innesti — Trapiantamenti a dimora — Principi generali della potatura delle piante legnose.

## II.

## Coltivazioni speciali. (1)

### Quadro generale delle colture.

*Piante erbacee* — Cereali: frumento, avena, mais, segala, orzo, riso, miglio, sorgo, ecc. — Brevi cenni sulle macchine mietitrici e trebbiatrici.

Leguminose da seme: fava, fagiuolo, lupino, lenticchie, ecc.

Piante tuberose: patata, *topinambour.*

Piante a radice carnosa: rapa barbabietola, carota.

Piante da filo ed oleifere: canapa, lino, colza, ecc.

Cenni sulle piante industriali: tabacco, ecc.

Piante da erbai: veccia, fieno greco, trifoglio incarnato, mais, segala, orzo, avena, ecc. — Conservazione dei foraggi freschi in fosse.

Piante da prati da vicenda: trifoglio pratense, trifoglio bianco, erba medica, lupinella, sulla.

Prati permanenti: importanza loro per la regione — Creazione di un prato permanente e cure speciali del 1° anno. Governo di questi prati, distruzione delle cattive erbe, concimazione, irrigazione, ecc.

Falciatura: tempo opportuno, strumenti e macchine — Essiccamento dell'erba; raccolta e conservazione del fieno.

Delle marcite.

Pascoli permanenti: terreni da tenersi a pascolo, cure ai medesimi.

Consociazione di parecchie piante sullo stesso terreno. Vantaggi che se ne possono ottenere — Abusi.

Avvicendamento delle piante sul medesimo terreno — Utilità — Regole da seguirsi — Esame degli avvicendamenti locali più comuni e modificazioni utili.

*Piante legnose*: Coltivazione della vite. — Scelta del terreno e sua preparazione, impianto della vigna, cure del 1° e 2° anno — Potatura delle viti secondo il sistema di viticoltura che si vuol seguire — Potatura sul verde — Lavori di terra — Concimazione — Nemici e avversità, modo di combatterli.

Nozioni intorno alle viti ritenute resistenti alla fillossera e ai modi d'innestarle con viti indigene.

Coltivazione delle piante fruttifere più importanti per la regione.

Coltivazione del gelso e di altre piante legnose utili per la foglia. — Piante legnose industriali diverse.

Terreni in cui prosperano queste varie piante e fino a che altitudine ne è possibile la coltivazione — Varietà migliori, soggetti per l'innesto e modo di praticarlo; allevamento nel vivaio, trapiantamento a dimora e governo delle piante adulte — Raccolta dei frutti, conservazione e preparazione pel mercato — Nemici delle suddette piante, modo di combatterli.

(1) Nel trattare delle principali coltivazioni si può tenere il seguente ordine generale: Caratteri principali della pianta — Varietà più utili — Clima e terreno — Preparazione del terreno — Seminagione e quantità di seme — Cure durante la vegetazione — Nemici e avversità — Raccolta — Prodotto ottenibile, sua preparazione e conservazione — Prodotti secondari — Modificazioni utili da introdursi nella coltivazione locale.

*Nozioni elementari di silvicoltura.* — Essenze più importanti che prosperano nella regione; prodotti che forniscono — Carbonizzazione del legno — Rimboschimenti.

*Nozioni elementare di orticoltura.* — Terreni più adatti per posizione e qualità, disposizioni da darsi ai medesimi. Concimi.

Letti caldi, semenzai, vivai.

Piante ortensi più utili da coltivarsi nella regione.

Conservazione dei prodotti dell'orto, preparazione pel mercato, trasporto.

## III.

## Zootecnia.

*Generalità* — Animali domestici — *Bestiame rurale;* cavallo, asino, mulo e bardotto, bestie vaccine, pecore, porci — *Animali da cortile e da colombaio:* polli, colombi, tacchini, oche, anitre, conigli.

Nomenclatura delle parti esterne del corpo — Determinazione dell'età del cavallo, del bue, della pecora e del porco, coll'esame dei segni forniti dai denti — Mantelli — Indizi di attitudine nelle bestie cavalline alla soma, alla sella ed al tiro; indizi di attitudine nelle bestie vaccine al lavoro, alla carne grassa ed al latte; indizi di attitudine nelle pecore alla lana ed alla carne grassa: indizi di attitudine alla prole.

*Cenni di igiene zootecnica.* — Agenti esteriori: aria, luce, elettricità, ecc.; emanazioni deleterie, miasmi, ecc. — Scuderie, bovili, ovili, porcili; condizioni cui debbono soddisfare — Pulizia del corpo degli animali: governo della mano, bagni, tosatura, frizioni.

Alimenti e bevande — Principali e più importanti foraggi: fieni, diverse specie di fieni, paglie, semi, panelli di semi oleosi, farine, frutti, radici, tuberi, erbe diverse, residui alimentari — Modi di modificare i foraggi: sminuzzamento, rammollimento, cottura, fermentazione, silaggio, ecc. — Principali condimenti: sale pastorizio, ecc. — Della quantità dei cibi e delle bevande: razione: quantità della razione in volume e in peso; razione di mantenimento; razione di produzione — Amministrazione degli alimenti e delle bevande — Avvertenze sul pascolo esclusivo; stabulazione esclusiva — Pascolo e stabulazione mescolata; mente usati — Necessità di proporzionare il numero degli animali alle risorse foraggiere di cui si dispone.

Esercizio e lavoro; ginnastica, esercizio esagerato, fatica, riposo, sonno — Cure da darsi agli animali da lavoro; lavoro proporzionato alle forze; ore di lavoro — Finimenti di cui si munisce l'animale per le varie manifestazioni della forza muscolare.

Generazione — Cenni sull'ereditarietà e sull'atavismo — Convenienza degli accoppiamenti precoci — Monta libera e monta a mano — Sistemi di riproduzione: selezione, incrociamento, meticciamento — Casi in cui conviene dare la preferenza a ciascuno di essi — Meticci — Ibridi — Cure da darsi alle femmine gestanti durante la gestazione — Cure da usarsi nel tempo del parto — Cure ai neonati.

*Allevamento della specie cavallina.* — Particolarità riguardanti la specie cavallina — Scelta dei procreatori — Monta — Durata della gestazione; parto, allattamento, slattamento, ferratura — Cura da usarsi ai cavalli che si tengono alla pastura — Alimenti più appropriati al cavallo, quantità della razione, numero dei pasti — Caratteri dell'asino, del mulo, e del bardotto.

*Allevamento della specie bovina.* — Particolarità riguardanti la specie bovina — Disposizioni organiche che annunziano le attitudini dei bovini alle varie produzioni; forza muscolare, carne, latte, redi — Scelta dei riproduttori, monta, gestazione e sua durata, parto, allattamento — Alimenti appropriati alla specie bovina, alimentazione al pascolo ed alla stalla, come si forma la razione, numero dei pasti — Utilizzazione della forza muscolare — Ingrassamento artificiale dei bovini — Produzione del latte, segnali che disvelano il grado di attitudine alla produzione del latte, scudo di Guénon — Alimentazione appropriata alle vacche da latte — Del vitellame, cure che richiede e sua diversa destinazione — Perfezione raggiunta da alcune razze bovine nella produzione della carne e del latte.

*Allevamento della specie ovina.* — Particolarità riguardanti la specie ovina: vello, bioccoli, filo di lana; lana da pettine e da cardo; come si giudica il grado di finezza della lana — Scelta dei riprodut-

tori; monta; gestazione e sua durata; parto; allattamento; slattamento; amputazione della coda; castrazione — Alimentazione; pascolo; transumanza; tosatura; conservazione dei velli — Carne degli ovini; ingrassamento — Perfezionamento raggiunto da alcune razze di pecore nella produzione della lana e della carne.

*Allevamento della specie suina.* — Particolarità riguardanti la specie suina — Scelta dei riproduttori; monta; gestazione; parto; allattamento; slattamento; castrazione — Alimenti più appropriati — Prodotti.

Nozioni elementari intorno all'allevamento degli uccelli da cortile (polli, colombi, ecc.) e dei conigli.

Nozioni elementari di bachicoltura e di apicoltura.

IV.

### Industrie rurali.

*Macerazione del lino e della canapa.* — Prime preparazioni del tiglio.

*Caseificio.* — La cascina, condizioni a cui deve soddisfare — Conservazione del latte.

Estrazione del burro; sistema comune e moderni perfezionamenti — Arnesi relativi a questa industria.

Formaggi grassi e magri; formaggi di vacca e di pecora — Modo di fare il cacio e sua conservazione.

*Enotecnia.* — Tinaia, cantina, vasi vinari.

Vendemmia trasporto dell'uva, pigiatura, fermentazione e svinatura. Strumenti e macchine relative a queste diverse operazioni.

Cure del vino; attrezzi da cantina.

Utilizzazione delle vinacce.

*Bachicoltura.* — Locali — Attrezzi — Seme e sua conservazione.

V.

### Economia rurale.

*Nozioni preliminari - Capitali impiegati nell'industria agraria.* — Il capitale fisso ed il capitale circolante.

*Fondo agrario.* — Del terreno — Terre riunite in un sol corpo e terre sparse — Grandi e piccoli poderi.

Dei fabbricati: situazione, esposizione, disposizione delle varie parti — Abitazioni per gli operai, ampiezza e condizioni igieniche — Abitazioni per gli animali domestici; fienili e magazzini diversi.

*Bestiame.* — Animali da lavoro: specie da preferirsi nella regione — Valutazione in superficie dei vari lavori campestri che può compiere un animale in una giornata media — Calcolo del numero degli animali necessari ad una data azienda.

Animali da rendita: equini, bovini, ovini, suini — Diverse specie di prodotti che possono fornire questi animali — Speculazioni più indicate per le diverse parti della regione — Quantità di prodotto ottenibile.

*Macchine, attrezzi.* — Importanza di questo capitale nelle varie aziende della regione — Quantità, prezzo e durata.

*Capitale circolante.* — Spese di riparazione ai più comuni manufatti ed agli attrezzi — Quantità di lettiera e di foraggio che consumano gli animali — Spesa di mano d'opera — Spese di assicurazione — Spese per tasse e amministrazione.

*Amministrazione e direzione dell'azienda.* — Breve cenno dei vari sistemi di amministrazione rurale — Esame dei sistemi dominanti nella regione: condizioni perchè diano buoni effetti.

Direttori di piccole aziende, capi-servizio, fattori rurali; attitudini, attribuzioni e doveri.

*Sistemi di coltura* — Coltivazione intensiva ed estensiva: in che consistono; esempi — Circostanze favorevoli all'una ed all'altra.

Come si può passare dalla coltura estensiva alla intensiva.

Ordinamento di un'azienda rurale nella provincia.

Nozioni elementari intorno al credito fondiario, al credito agrario, alle assicurazioni, ai consorzi e alle Società cooperative.

### ELEMENTI DI SCIENZE FISICHE E NATURALI.

*Avvertenza.* — Per ripartire il meglio possibile questo insegnamento nei tre anni del corso, sembra opportuno mettere gli elementi della fisica e della botanica nel 1°; della chimica e della zoologia nel 2°; della chimica agraria e della mineralogia e geologia nel 3°.

L'insegnante curerà che gli alunni facciano proporzionate collezioni di piante e d'insetti, aiutandoli opportunamente nella loro determinazione e conservazione.

*Fisica.* — Generalità — Corpi e loro principali proprietà — Attrazione; gravità; peso — Centro di gravità — Forze; potenza e resistenza — Leve — Bilancie — Equilibrio dei liquidi — Principio di Archimede, sue applicazioni.

Cenno sui fenomeni capillari ed osmotici.

Dei gas — Aria atmosferica — Composizione — Altezza — Pressione — Barometri — Legge di Mariotte — Macchina pneumatica — Trombe idrauliche — Sifoni.

Calorico — Sorgenti del calorico — Influenza sulla vita organica — Modi di propagazione — Temperatura dei corpi — Termometri — Calorico specifico — Irradiamento del calorico — Dilatazione dei corpi — Fusione — Solidificazione — Ebullizione — Vaporizzazione — Manometri.

Luce — Sue sorgenti — Fosforescenza — Delle lenti e del microscopio — Azione della luce sulla vegetazione.

Elettricità — Come si manifesti — Effetti sui vari corpi e sulle piante in ispecie — Macchine elettriche — Pile — Fulmine.

Vapore acqueo atmosferico — Igrometri — Pluviometri — Meteore — Nebbie e nubi — Pioggia — Rugiada — Brina — Neve — Grandine — Venti — Influenza delle meteore sulle piante.

Dei climi — Vicende delle stagioni — Climi caldi e climi freddi — Climi secchi e climi umidi — Conseguenze per l'agricoltura — Difesa delle piante contro i danni del gelo e contro il vento — Caratteri principali del clima della regione — Coltivazioni più adatte.

*Chimica.* — Corpi elementari e corpi composti — Metalli e metalloidi - Combinazione chimica e miscuglio.

Ossigeno — Idrogeno — Acqua — Azoto e aria atmosferica — Carbonio — Idrocarburi — Acido carbonico ed ossido di carbonio — Cloro — Zolfo — Fosforo — Silicio.

Metalli — Considerazioni generali sulle loro proprietà e sulla loro classificazione — Potassio — Sodio — Calcio — Magnesio — Ferro — Rame — Alluminio e manganese.

Cenni intorno alla proprietà di alcuni fra gli acidi, ossidi e sali più importanti.

*Chimica agraria.* — Terreno e sue proprietà: saggi analitici.

Cenni sui principali composti organici, vegetali e animali, e sulla composizione delle piante, e sue più importanti variazioni.

Concimi e ammendamenti; loro composizione e trasformazioni.

Cenni sulle acque potabili e su quelle per irrigazione.

Industrie rurali — Composizione e saggio del mosto — Fermentazione alcoolica — Saggio dei vini — Latte: sue proprietà e sue trasformazioni — Saggio del latte — Olio; sue varie qualità; sua formazione ed estrazione — Composizione degli alimenti pel bestiame; loro preparazioni e trasformazioni.

*Mineralogia e geologia.* — Nozioni di fisica terrestre — Rocce e minerali — Cenni sulle proprietà dei più importanti minerali — Breve descrizione dei minerali più interessanti — Caratteri delle principali roccie plutoniche, sedimentarie, metamorfiche.

*Botanica.* — Principali differenze fra i vegetali e gli animali.

Parti delle piante — Radice — Fusto — Foglia.

Radici semplici, composte, avventizie.

Fusto e sue parti — Tronco — Rami — Rizomi — Tuberi.

Foglia: sue parti.

Gemma.

Fiore — Infiorescenza — Frutto.

Cellule — Fibre — Vasi — Tessuti diversi — Libro e legno — Formazione delle zone legnose e secondarie.

Assorbimento dei principii nutritivi per mezzo delle radici e delle foglie — Respirazione — Elementi nutritivi assorbiti dal suolo, elementi assorbiti dall'aria — Assimilazione.

Riproduzione per semi — Germinazione — Condizioni perchè possa avvenire normalmente.

Cenni intorno alle crittogame.

Brevi notizie sulle principali piante coltivate.

*Zoologia.* — Generalità — Principali tessuti organici elementari — Organi, sistemi, apparecchi — Funzioni in generale; funzioni animali propriamente dette, e funzioni vegetative — *Apparecchio locomotore:* ossa, articolazioni, muscoli — Cenni sull'*apparecchio nervoso* e sugli *organi dei sensi* — *Apparecchio nutritivo;* sistema digerente, digestione — sistema circolatorio, circolazione — sistema respiratorio, respirazione — sistema orinario, secrezione dell'urina — *Apparecchio riproduttivo;* sistema maschile e femminile.

Brevi notizie sui principali tipi di animali mammiferi più utili ed interessanti in agricoltura — Uccelli, rettili, pesci e batraci — Degli insetti; generalità, parti del loro corpo, metamorfosi — Cenno sui principali insetti utili e nocivi in agricoltura.

LINGUA ITALIANA.

L'insegnamento della lingua italiana deve essere ordinato e condotto in guisa, che gli alunni riescano a periodare correttamente, e a correttamente esprimere ciò che loro più importa nelle quotidiane occupazioni della vita campestre.

A tale effetto, pochi, brevi e semplici saranno i precetti: frequenti, al contrario, e svariati gli esercizi del leggere, del mandare a memoria e dello scrivere.

Ponga il maestro la massima cura nella scelta di tali esercizi, attenendosi a descrizioni di cose naturali, di strumenti, di macchine, di lavori; a racconti storici e morali; a biografie, lettere e simili, adattando il tutto esattamente all'istruzione che posseggono gli alunni all'entrare nella scuola, e a quello che di mano in mano vi vanno acquistando.

Nè dimentichi eziandio il maestro che l'insegnamento della lingua italiana, come pure l'altro della storia, deve essere, qual'è in realtà, uno dei mezzi più idonei ed efficaci a imprimere nelle menti e nei cuori giovanili i principii e i sentimenti d'una buona educazione.

Per quanto s'attiene a precetti, basterà il primo anno spiegare le parti del discorso: il secondo anno si tratterà della sintassi, dell'ortoepia e dell'ortografia.

Il terzo anno, giovandosi particolarmente degli esercizi già fatti e da farsi, il maestro, dato qualche cenno dei principali componimenti in prosa, ammaestrerà apportunamente gli alunni nelle lettere e nelle relazioni, toccherà della vita e delle opere dei più grandi nostri scrittori; e venendo ai georgici, procurerà che gli alunni stessi abbiano bastevole notizia di quelli, antichi e moderni, che possono offrir loro buona e acconcia materia di continuata lettura, tanto per giustezza di precetti, quanto per accurata e facile esposizione.

STORIA PATRIA.

Quest'insegnamento deve collegarsi in buona parte con l'insegnamento della lingua italiana, e contribuire eziandio, insieme con esso, a rendere adeguatamente proficua l'opera educativa della Scuola.

Il maestro avrà cura a tal uopo di narrare i più importanti fatti della nostra storia.

L'insegnamento dura due anni.

GEOGRAFIA.

Nell'impartire questo insegnamento avverta il maestro, essere fine precipuo di esso che gli alunni, dopo apprese alcune fondamentali nozioni di geografia; imparino a conoscere particolarmente l'Italia e più particolarmente ancora la regione e la provincia, cui appartiene la Scuola.

La prima parte dell'insegnamento comprende queste nozioni.

Cenni sul nostro sistema planetario — Terra; sue forme; suoi movimenti — Punti cardinali — Latitudine, longitudine; paralleli e meridiani — Eclittica, tropici, zone.

Nomenclatura delle acque e delle terre.

La seconda parte comprende: Cenni sull'Europa, Asia, Africa, America e Oceania.

Italia; sua posizione, suoi confini e sua estensione, sistema orografico e idrografico — Popolazione — Agricoltura — Industria — Commercio — Governo; sua forma — Dinastia regnante — Divisione amministrativa — Notizie sulle principali città.

Descrizione particolare della provincia ove ha sede la Scuola.

ELEMENTI DI ARITMETICA E DI GEOMETRIA.

*Aritmetica.* — Nomenclatura decimale — operazioni sui numeri interi.

Divisibilità dei numeri — numeri primi — massimo comun divisore di due o più numeri — minimo comun multiplo di due o più numeri.

Frazioni ordinarie — frazioni decimali — varie operazioni sulle une e sulle altre.

Sistema metrico decimale — misure lineari — misure superficiali — misure di solidità — misure di capacità — pesi — monete — ragguaglio delle antiche misure (principalmente di quelle in uso nel luogo) con le nuove.

Numeri complessi e operazioni corrispondenti.

Potenze e radici dei numeri — estrazione della radice quadrata.

Rapporti — proporzioni — media aritmetica — media proporzionale — regola del tre, semplice e composta.

Interesse semplice — interesse composto (pei casi più comuni nei conteggi agrari) — sconto e suoi diversi modi.

Regole di miscuglio — regole di società.

*Geometria* — Nozioni preliminari, rette perpendicolari ed oblique; rette parallele — Triangoli — Parallelogrammi — Poligoni — Cerchio e sue parti — Misure delle aree delle principali figure geometriche.

Primi elementi di geometria solida — Regole pratiche per valutare la superficie ed il valore dei principali corpi geometrici — Applicazioni alla misura del volume delle biche di fieno, dei mucchi di ghiaia, ecc; misura del volume dei tini e delle botti.

ELEMENTI DI DISEGNO.

Anno 1°.

Disegno a mano libera, che si limiterà a quanto occorra per addestrare la mano e l'occhio dell'alunno ad una certa simmetria nel tracciare linee curve, nel copiare solidi geometrici, e nel rilevare a semplici contorni qualche parte di vegetale o qualche animale, o qualche strumento, tenendosi entro quei giusti limiti di correttezza che bastino al fine di particolare utilità, cui è diretto questo disegno.

Anno 2°.

Disegno geometrico - risoluzione grafica dei problemi più importanti relativi alle rette, agli angoli, ai triangoli, ai quadrilateri, ai poligoni regolari, ai circoli ed alle ellissi.

Disegno dei solidi geometrici.

Disegno topografico - scale di proporzione - applicazioni - copia e riduzione dei disegni - segni convenzionali usati nel disegno topografico.

Anno 3°.

Disegni delle coltivazioni diverse, delle strade, delle acque, ecc.

Disegno dei poderi, di piccole costruzioni rurali, e di macchine agrarie.

ELEMENTI DI COMPUTISTERIA GENERALE ED AGRARIA.

Richiamo delle regole aritmetiche concernenti le operazioni di computisteria.

Partite e conti; norme per la loro registrazione — Debito e credito; dare e avere, e termini equivalenti.

Connessione delle partite e dei conti — Sistemi di registrazione — Registrazioni cronologiche e sistematiche — Scrittura semplice — Scrittura doppia.

Libri computistici — Prima nota, giornale, libro mastro — Libro di cassa, e libri sussidiari diversi.

Inventario — Cautele nella sua compilazione — Classificazione di un patrimonio.

Conti che derivano dall'inventario — Conti che derivano dall'esercizio dell'azienda — Stato generale attivo e passivo in principio

d'anno — Conti delle spese e delle rendite — Sopravvenienze attive e passive — Utili e scapiti — Conto delle rimanenze in fine d'anno. Bilancio.

Preventivi — Consuntivi — Relazione.

Nozioni pratiche relative alle scritture ed ai contratti.

Operazioni più semplici e più frequenti derivate dal credito agrario, dal credito fondiario, dai consorzi, dalla cooperazione.

Esercizi continuati intorno al modo di tenere i libri delle aziende rurali (a scrittura semplice ed a scrittura doppia).

ELEMENTI DI AGRIMENSURA.

Rette e piani orizzontali e verticali: mezzi di determinarli.

Allineamenti; come si traccino, come se ne trovi l'intersezione — allineamenti paralleli e allineamenti perpendicolari tra di loro.

Misure delle distanze, accessibili e inaccessibili.

Squadro agrimensorio; sua descrizione, suo uso.

Squadro graduato; sua descrizione, suo uso.

Rilevamenti; disposizioni preliminari, secondo i casi più comuni — Rilevamento di un terreno col mezzo di palline e di canne.

Rilevamento di un terreno col mezzo dello squadro agrimensorio — Rilevamento con lo squadro graduato.

Mappa del terreno.

Livellazione — differenza di livello — livello vero e apparente — strumenti per la livellazione (a bolla d'aria, ad acqua).

Livellazione semplice e composta, longitudinale e trasversale — profilo di livello — curve orizzontali.

Pendenza delle linee e dei piani, modi di determinarla.

Piccoli computi intorno a sterri e interri.

ELEMENTI DI CALLIGRAFIA.

L'insegnamento della calligrafia ha uno scopo modesto e pratico: abituare i giovani all'uso di una scrittura *chiara*, quant'è più possibile, *nitida*. Il docente deve esercitare gli alunni esclusivamente nel carattere corsivo inglese.

**RIPARTIZIONE E ORARIO DEGLI INSEGNAMENTI.**

| MATERIE D'INSEGNAMENTO | | Anni di corso I | II | III |
|---|---|---|---|---|
| | | Ore per settimana | | |
| | Lingua italiana | 4 | 3 | 2 |
| | Storia e geografia | 2 | 2 | — |
| | Aritmetica e geometria | 3 | 2 | — |
| | Computisteria generale ed agraria | — | 2 | 3 |
| | Disegno | 3 | 2 | 2 |
| Elementi di. | Calligrafia | 2 | — | — |
| | Scienze fisiche e naturali | 4 | 3 | 2 |
| | Agraria (con l'economia e le industrie) | — | 4 | 4 |
| | Zootecnia | — | — | 2 |
| | Agrimensura | — | — | 3 |
| | | 18 | 18 | 18 |

Avvertenze.

Nelle ore date all'insegnamento è compreso il tempo per gli esercizi didattici e dimostrativi.

Allo studio si possono assegnare dalle due alle tre ore il giorno.

Il lavoro nell'azienda è obbligatorio tutti i giorni, salvo le interruzioni per feste o per intemperie, e dura dalle 5 alle 8 ore il giorno.

Nei giorni di festa si facciano gite istruttive, secondo l'opportunità.

Quando i lavori dell'azienda sono sospesi per intemperie, la maggior parte del tempo deve essere destinato ad esercitare gli alunni nelle piccole industrie campagnuole, più confacenti ai bisogni del luogo; e il resto deve essere dedicato allo studio, alle ripetizioni scolastiche o a quant'altro può spettare all'insegnamento.

Ove l'urgenza dei lavori lo richiegga, può il direttore sospendere, in parte o in tutto, le lezioni per qualche giorno.

Visto d'ordine di S. M.

*Il Ministro di agricoltura, industria e commercio*

L. Miceli.

*(Modello di attestato di licenza)*

REGNO D'ITALIA

**MINISTERO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO**

**Direzione Generale dell'agricoltura**

**R. Scuola pratica d'Agricoltura per la provincia di Udine IN POZZUOLO DEL FRIULI**

**ATTESTATO DI LICENZA**

*Il Signor* ______ *del* ______ *nato in* ______ *provincia di* ______ *alunno* ______ *di questa Regia Scuola pratica di Agricoltura, vi ha compiuto regolarmente il corso, sostenendo con approvazione tutte le prove di esame, onde in conformità dell'art.* 10 *della legge* 6 *giugno* 1885, *n.* 3141 (*serie* 3ª), *gli si rilascia il presente attestato.*

______ 189__

Il Presidente del Comitato amministrativo

**Il Direttore**

Il Regio Commissario

Bollo della scuola

R. SCUOLA PRATICA DI AGRICOLTURA

**Attestato degli esami di licenza**

*Il Signor* ______ *del* ______ *nato in* ______ *provincia di* ______ *alunno* ______ *di questa Regia Scuola pratica di Agricoltura, ha riportato negli esami di licenza la seguente classificazione.*

| Materie d'esame | PROVE scritte | orali | ESERCITAZIONI pratiche | NOTE |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

*Lavoro* (media dei voti riportati nel biennio ______ *punti* ______

*È stato licenziato con voti* ______ ______

______ 189__

**Il Direttore**

*Il Numero* **6911** *(Serie 3ª) della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I.
**per grazia di Dio e per volontà della Nazione**
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le Finanze;

Vista la tabella di beni per la loro natura e provenienza non destinati a far parte del Demanio pubblico, composta di 112 articoli del complessivo valore di stima di L. 7344,93;

Visto l'art. 13, secondo alinea, del testo unico della legge sull'Amministrazione e Contabilità generale dello Stato, sancito col R. decreto 17 febbraio 1884, N. 2016 (Serie 3ª);

Ritenuto che l'alienazione dei suddetti beni, mentre torna utile all'Erario non pregiudica affatto l'interesse pubblico, nè i diritti dei terzi;

Sentito l'avviso del Consiglio di Stato;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È autorizzata la vendita dei beni dello Stato, descritti nella tabella annessa al presente decreto, vidimata d'ordine Nostro dal Ministro delle Finanze, e che ascendono al complessivo valore di stima di lire settemilatrecentoquarantaquattro e centesimi 93 (L. 7344,93);

L'alienazione si farà con le norme stabilite dal Regio decreto 30 maggio 1875, N. 2560 (Serie 2ª);

Art. 2.

Sono approvati i seguenti contratti di compra-vendita per trattative private:

1° Atto in data 26 novembre 1889, stipulato nell'ufficio del registro di Piazza Armerina (Caltanissetta) portante retrocessione alla signora Minacapilli Vincenza di Salvatore maritata Cucinella, autorizzata dal proprio marito Cucinella Giacomo, di un fondo rustico posto in comune di Piazza Armerina, descritto in catasto all'art. 11538 bis già all'art. 14376, per il prezzo di lire ventisei e centesimi novanta (L. 26,90).

2° Atto in data 15 settembre 1889, stipulato nell'ufficio del Registro di Sessa Aurunca (Caserta) portante vendita alla signora Martini Zefferina di Antonio maritata Conte, autorizzata dal proprio marito Conte Francesco, di un fondo rustico posto in comune di Sessa Aurunca, descritto in catasto all'art. 2330, sezione C n. 686, per il prezzo di lire diciannove e centesimi venticinque (L. 19,25).

3° Atto in data 23 dicembre 1889, stipulato nell'ufdel Registro di Sessa Aurunca (Caserta), portante vendita ai signori Giacomo e Crescenzo Ruggiero di Domenico Antonio, di un fondo rustico posto in comune di Sessa Aurunca, descritto in catasto all'art. 9755, sez. F, n. 2406, per il prezzo di lire quarantasette e centesimi 31 (L. 47,31).

8. Atto in data 8 gennaio 1890, stipulato nell'ufficio del Registro di Sessa Aurunca (Caserta) portante la retrocessione alla signora Rosa Damiano fu Raffaele vedova Rampone, di un fondo rustico posto in comune di Sessa Aurunca, descritto in catasto all'art. 11000, sez. F, n. 6, per il prezzo di lire trentadue e centesimi 14 (L. 32,14).

5° Atto in data 19 agosto 1889, stipulato nell'ufficio del Demanio di Lucca, portante retrocessione alla signora Marchi Enrichetta fu Pietro, rappresentata dal proprio marito signor Mattei Raffaello fu Vincenzo, di diversi fondi rustici posti in comune di Lucca, descritti in catasto alla sezione T, particelle 1558, 1560, 1564 e 1565, per il complessivo prezzo di lire cinquantuno e cent. 81. (L. 51.81).

6° Atto in data 3 novembre 1888, stipulato nell'ufficio del registro di Partinico (Palermo) portante vendita alla signora Mascarelli Matilde fu Demetrio, vedova De Francisco Salvatore, di un fondo rustico posto in comune di Partinico descritto in catasto all'art. 4902, per il prezzo di lire venti e cent. 67 (L. 20.67).

7. Atto in data 4 novembre 1889, stipulato nell'ufficio comunale di Lennori (Sassari) portante retrocessione al signor Soggio Bagello Salvatore fu Antonio di un fondo rustico posto in comune di Sorso in regione Funtanazza, descritto in catasto al n. di mappa 1|3 443 fraz. G, per il prezzo di lire sette e cent. 25 (L, 7.25).

8° Atto in data 19 dicembre 1889, stipulato nell'ufficio dell'Intendenza di finanza di Sassari, portante retrocessione al sig. Muzio Giovanni fu Domenico, di un fondo rustico posto in comune di Sassari, descritto in catasto al numero di mappa 2320 fraz. $X^1$ per il prezzo di lire diciotto e cent, 52 (L. 18.52)

9° Atto in data 28 dicembre 1889, stipulato nell'ufficio dell'Intendenza di Finanza di Sassari portante retrocessione alla signora Brauca Maria fu Raimondo, rappresentata dal suo Procuratore Generale sig. comm. Nicolò Pasella, in qualità di tutore della minorenne, di un fondo urbano ad uso di molino idraulico, sito in comune di Sassari, regione Scala di Gioca, descritto in catasto al numero di mappa 26|1, fraz. G, per il prezzo di lire mille e centesimi 33 (L. 1000.33).

10. Atto in data 24 dicembre 1889, stipulato nell'ufficio dell'Intendenza di finanza di Sassari, portante retrocessione al signor Russu Antonio Luigi fu Pasquale, di tre fondi rustici posti in comune di Sassari, regione Taniga e Monti Oro, descritti in catasto ai numeri di mappa 1|2 814, fraz. $C^1$ 4317, fraz. $X^2$ e 4660, fraz. $A^2$ per il complessivo prezzo di lire quarantanove e centesimi 74 (L. 49.74).

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 maggio 1890.

UMBERTO.

F. Seismit-Doda.

Visto, *Il Guardasigilli:* Zanardelli.

*(La tabella annessa al presente decreto sarà pubblicata in un prossimo numero di Supplemento).*

*Il Numero* **6913** *(Serie 3ª) della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

**UMBERTO I**

**per grazia di Dio e per volontà della Nazione**

**RE D'ITALIA**

Vista la legge del 15 maggio 1890, n. 6853 (serie 3ª), che approva lo stato di previsione della spesa del Ministero delle Finanze per l'esercizio 1890-91;

Visto il Nostro decreto del 18 marzo 1883 (serie 3ª), col quale fu approvato il ruolo organico degli ispettori superiori delle Gabelle;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le Finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

*Articolo unico.*

Il ruolo organico degli ispettori superiori delle Gabelle è stabilito, a partire dal 1° luglio 1890, secondo l'unito quadro, visto d'ordine Nostro dal Ministro delle Finanze.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 giugno 1890.

UMBERTO.

F. SEISMIT-DODA.

Visto, *Il Guardasigilli*: ZANARDELLI.

RUOLO organico degli Ispettori superiori delle Gabelle.

| GRADO | Classe | Numero per classe | Numero Totale | Stipendio annuo individuale | Stipendio annuo complessivo | Ammontare della spesa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ispettori superiori . | 1ª | 4 | 4 | 6,000 | 24,000 | 49,000 |
| Id. Id. | 2ª | 5 | 5 | 5,000 | 25,000 | |
| | | 9 | 9 | | 49,000 | 49,000 |

Visto d'ordine di S. M.
*Il Ministro delle Finanze*
F. SEISMIT-DODA.

---

*Il Num.* **MMMDCCCVIII** *(Serie 3ª, parte supplementare) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene*

**UMBERTO I**

**per grazia di Dio e per volontà della Nazione**

**RE D'ITALIA**

Veduta la deliberazione in data 28 gennaio 1890 del Consiglio comunale di Caramanico, con la quale si è stabilito di applicare la tassa di famiglia col massimo di L. 100, eccedente il limite normale fissato nel regolamento della provincia di Abruzzo Citeriore;

Veduta la deliberazione dell'8 marzo successivo della Giunta provinciale amministrativa di Chieti, che approva quella succitata del comune di Caramanico;

Veduto l'art. 8 della legge 26 luglio 1868, N. 4513;

Veduto l'art. 2 del detto regolamento;

Udito il parere del Consiglio di Stato, il quale ha opinato che pel corrente anno si può concedere al comune l'autorizzazione;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le Finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

*Articolo unico.*

È data facoltà al comune di Caramanico di applicare nel 1890 la tassa di famiglia col massimo di lire cento (L. 100).

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 giugno 1890.

UMBERTO.

F. SEISMIT-DODA.

Visto, *Il Guardasigilli*: ZANARDELLI.

---

*Il Num.* **MMMDCCCIX** *(Serie 3ª, parte supplementare) della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

**UMBERTO I**

**per grazia di Dio e per volontà della Nazione**

**RE D'ITALIA**

Veduta la deliberazione in data 15 febbraio 1890 del Consiglio comunale di Buonalbergo, con la quale, fra altre, si è stabilito di applicare la tassa di famiglia col massimo di lire 300, eccedente il limite normale fissato nel regolamento della provincia di Benevento;

Veduta la deliberazione del successivo 3 marzo della Giunta provinciale amministrativa di Benevento, che approva quella succitata del comune di Buonalbergo;

Veduto l'art. 8 della legge 26 luglio 1868, N. 4513;

Veduto l'art. 3 del detto regolamento;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le Finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

*Articolo unico.*

È data facoltà al comune di Buonalbergo di applicare nel 1890 la tassa di famiglia col massimo di lire trecento (L. 300).

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 giugno 1890.

UMBERTO.

F. SEISMIT-DODA.

Visto, *Il Guardasigilli*: ZANARDELLI.

*Il Num.* **MMMDCCCX** *(Serie 3ª, parte supplementare) della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto;*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto l'atto pubblico 6 settembre 1889 per notar Pirolo col quale il sig. Gaetano Morelli donava al comune di Santa Maria Capua Vetere una cappella sepolcrale ed una cartella sul debito pubblico della rendita annua di lire 400, da erogarsi parte nel conferimento di un sussidio dotale ad una ragazza povera della parocchia San Erasmo, parte in premio da darsi ogni quinquennio al giovane del comune che più si sarà distinto nel conseguimento della laurea in architettura, e con l'obbligo di cumulare, dedotta la parte necessaria per le riparazioni alla cappella, la residuale rendita sino a raggiungere la somma di lire quindicimila per erogarne il reddito a favore dei coloni della parrocchia suddetta, il tutto dopo la morte del donante;

Visto il voto della Giunta provinciale Amministrativa di Caserta;

Viste le leggi 5 giugno 1850 sulla capacità di acquistare dei corpi morali e agosto 1862 sulle opere pie;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato, per gli Affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il comune di Santa Maria Capua Vetere è autorizzato ad accettare la donazione fattagli da Gaetano Morelli con gli oneri imposti nell'atto pubblico 6 settembre 1889, e l'istituzione pia viene eretta in Ente Morale.

Art. 2.

Il cennato comune dovrà presentare alla Nostra approvazione nel termine di tre mesi dalla data del presente decreto lo Statuto organico da applicarsi alla istituzione medesima.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 giugno 1890.

UMBERTO.

CRISPI.

Visto, *Il Guardasigilli*: ZANARDELLI.

---

*Il N.* **MMMDCCCXI** *(Serie 3ª, parte supplementare) della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduto il Nostro decreto 17 settembre 1887, che approvava la tariffa della tassa sul bestiame deliberata dal comune di Fiumefreddo Bruzio pel triennio 1887-89;

Vedute le deliberazioni 4 ottobre e 6 dicembre 1889 di quel Consiglio comunale, con cui si conferma la stessa tariffa pel triennio 1890-92;

Veduta la deliberazione in data 2 gennaio 1890 della Giunta provinciale amministrativa di Cosenza, che approva il provvedimento del comune di Fiumefreddo Bruzio;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le Finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

*Articolo unico.*

È data facoltà al comune di Fiumefreddo Bruzio di applicare nel triennio 1890-92 la tassa sul bestiame, in base alla tariffa deliberata il 4 ottobre 1889, e cioè nella misura seguente:

Per ogni vacca, lire 5; per ogni genco o genca (giovenco o giovenca), esclusi quelli in fra l'anno, lire 4; e per ogni pecora e capra, cinquanta centesimi.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 giugno 1890.

UMBERTO.

F. SEISMIT-DODA.

Visto, *Il Guardasigilli*: ZANARDELLI.

---

*Il Num.* **MMMDCCCXII** *Serie 3ª, parte supplementare) della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduta la deliberazione in data 7 aprile 1890 del Consiglio comunale di Domanico, con la quale si è stabilita la tariffa della tassa sul bestiame, eccedente, per alcuni capi, il massimo fissato nel regolamento della provincia di Calabria Citeriore;

Veduta la deliberazione 18 stesso mese della Giunta provinciale amministrativa di Cosenza, che approva quella suc citata del comune di Domanico;

Veduto l'art. 8 della legge 26 luglio 1868, n. 4513;

Veduto l'art. 3 del detto regolamento;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le Finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

*Articolo unico.*

È data facoltà al comune di Domanico di applicare nel 1890 ai sottoindicati capi di bestiame la seguente tariffa:

Per ogni bove, cavallo e cavalla, lire 6; per ogni vacca, lire 3; per ogni vitello di un anno, lire 2; e per ogni pecora e capra, centesimi cinquanta.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 giugno 1890.

UMBERTO.

F. SEISMIT-DODA.

Visto, *Il Guardasigilli*: ZANARDELLI.

# DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Le rendite sottodesignate essendo state alienate per provvedimento dell'Autorità competente, giusta il disposto dall'art. 33 della Legge 10 luglio 1861, senza che i corrispondenti Certificati abbiano potuto essere ritirati dalla circolazione.

Si notifica a termini dell'art. 158 del Regolamento approvato con Regio Decreto 8 ottobre 1870, n. 5942, che le iscrizioni furono annullate e che i relativi Certificati sono divenuti di niun valore.

| CATEGORIA del DEBITO | NUMERO delle ISCRIZIONI | INTESTAZIONE | RENDITA | DIREZIONE che ha iscritta la rendita |
|---|---|---|---|---|
| Consolidato 5 per 0/0 | 15504 | Capozza Pasquale fu Giovanni, domiciliato in Francavilla Fontana (Vincolata) . . . . . . . . . . *Lire* | 130 » | Firenze |
| » | 861238 | Ditta Francesco Bonino e Compagnia, di Carrù (Cuneo) Vincolata. » | 2500 » | Roma |
| » | 4017 | Lini Andrea del fu Pietro nativo di Arvello, Comune di Colfiorito di Foligno, e domiciliato per ragione d'impiego in Empoli (Vincolata) . . . . . . . . . . . » | 75 » | Firenze |
| » | 856726 | Folghera Stefano fu Giovanni, domiciliato a Piode (Novara) (Vincolata) . . . . . . . . . . . . » | 20 » | Roma |
| » | 35938 / 382448 | Rabboni Ignazio fu Felice, domiciliato in Palermo (Vincolata). » | 75 » | Palermo |
| » | 706360 | Tassone Nicola di Domenico, domiciliato in Gallina (Reggio Calabria) (Vincolata) . . . . . . . . . . . . » | 10 » | Roma |
| » | 600810 | Pagliuca Salvatore fu Luigi, domiciliato in Potenza (Vincolata). » | 250 » | Firenze |
| » | 2260 / 348770 | Nicosia Ludovico fu Giuseppe, domiciliato in Nicosia (Vincolata) » | 10 » | Palermo |
| » | 1572 / 72342 Assegno provv. | Detto (Vincolata) . » | 2 75 | » |
| » | 2261 / 348771 | Detto (Vincolata) » | 575 » | » |
| » | 1573 / 72343 Assegno provv. | Detto (Vincolata) » | 3 » | » |
| » | 2262 / 348772 | Speciale in Nicosia Eleonora fu Ignazio, domiciliata in Nicosia (Vincolata) . . . . . . . . . . . . » | 15 » | » |
| » | 1574 / 72344 Assegno provv. | Detto (Vincolata) » | 2 » | » |
| » | 2263 / 348773 | Beritelli Nicolò fu Isidoro, domiciliato in Nicosia (Vincolata). » | 55 » | » |
| » | 2264 / 348774 | Nicosia Giuseppe fu Vittorio Gioacchino, domiciliato in Nicosia (Vincolata) . . . . . . . . . . . . » | 15 » | » |
| » | 1576 / 72346 Assegno provv. | Detto (Vincolata) » | 2 » | » |
| » | 21040 / 367550 | Beritelli Nicolò fu Isidoro, domiciliato in Nicosia (Vincolata). » | 5 » | » |

| CATEGORIA del Debito | NUMERO delle iscrizioni | INTESTAZIONE | RENDITA | DIREZIONE che ha iscritta la rendita |
|---|---|---|---|---|
| Consolidato 5 per 0/0 | 13607 / 360117 | Nicosia Francesco fu Francesco, domiciliato in Nicosia (Vincolata). » | 110 » | Palermo |
| » | 7264 / 78034 Assegno provv. | Nicosia Francesco, fu Francesco, domiciliato in Nicosia (Vincolata) » | 0 50 | » |
| » | 13608 / 360118 | Nicosia Gioacchino fu Francesco, domiciliato in Nicosia (Vincolata). » | 110 » | » |
| » | 7266 / 78036 Assegno provv. | Detto (Vincolata) » | 0 50 | » |
| » | 13609 / 360119 | Nicosia Anna Maria fu Francesco, domiciliata in Nicosia (Vincolata). » | 110 » | » |
| » | 13610 / 360120 | Papa Nicolò fu Giuseppe, domiciliato in Nicosia (Vincolata) . » | 55 » | » |
| » | 7268 / 78038 Assegno provv. | Detto (Vincolata) » | 0 25 | » |
| » | 13611 / 360121 | Papa Nicosia Marianna di Nicolò, minore, rappresentata dal signor Papa Nicolò fu Giuseppe, padre e tutore, domiciliati in Nicosia (Vincolata) . . . . . . . . . . . . » | 55 » | » |
| » | 7269 / 78039 Assegno provv. | Detto (Vincolata) » | 4 50 | » |
| » | 41697 / 388208 | Speciale Serafino fu Luigi, domiciliato in Nicosia (Vincolata). » | 10 » | » |
| » | 41698 / 388207 | Speciale Serafina fu Luigi, nubile, domiciliata in Nicosia (Vincolata). » | 10 » | » |
| » | 664178 | Chino Maria Rosa fu Graziano, vedova di Gioacchino Nicosia, domiciliata in Nicosia (Vincolata) . . . . . . . » | 10 » | Firenze |
| » | 735753 | Vitiello Raffaele fu Domenicantonio, domiciliato in Pietramelara (Caserta) (Vincolata) . . . . . . . . . . » | 50 » | Roma |
| » | 701206 | Malato Alfonso di Giuseppe, domiciliato in Porto Empedocle (Girgenti) (Vincolata) . . . . . . . . . » | 150 » | » |
| » | 713623 | Detto (Vincolata) . » | 35 » | » |
| » | 87473 | Braghenti Giuseppe di Carlo, domiciliato in Como (Vincolata). » | 125 » | Firenze |
| » | 657401 | Detto, domiciliato in Morgex (Torino) (Vincolata) . » | 50 » | » |
| » | 684767 | Questa Maria fu Agostino, vedova di Bertarelli Francesco, domiciliata in Chiavari (Genova) (Vincolata) . . . » | 35 » | » |
| » | 92857 | Arnoaldi Veli Astorre di Giuseppe, domiciliato in Bologna (Vincolata) . . . . . . . . . . . . » | 110 » | » |
| » | 523075 | Arnoaldi Veli Astorre del vivente cavaliere Giuseppe, domiciliato in Bologna (Vincolata) . . . . . . . . » | 110 » | » |
| » | 12018 / 194958 | Colona Luigi di Giuseppe Antonio, domiciliato in Taurisano (Vincolata) . . . . . . . . . . . » | 100 » | Napoli |

| CATEGORIA del DEBITO | NUMERO delle ISCRIZIONI | INTESTAZIONE | RENDITA | DIREZIONE che ha iscritta la rendita |
|---|---|---|---|---|
| Consolidato 5 per 0[0 | 642728 | Bellandi Luigi di Lodovico, domiciliato in S. Piero in Bagno (Firenze) (Vincolata) » | 25 » | Firenze |
| » | 67519 / 462819 | Basile Vincenzo del vivente Carmine, domiciliato a Sinopoli (Vincolata) » | 10 » | Torino |
| » | 574136 | Cesario Giovanni fu Francesco, domiciliato in Lecce (Vincolata). » | 200 » | Firenze |
| » | 735481 | Detto (Vincolata) » | 20 » | Roma |
| » | 79757 / 475057 | Cherubini Raffaele del vivente Roberto domiciliato in Ivrea (Vincolata) » | 10 » | Torino |
| » | 89532 / 484832 | Detto domiciliato in Camerino (Vincolata) » | 5 » | » |
| » | 39405 / 385915 | Troina Francesco fu Giovan Battista, domiciliato in Vittoria (Vincolata) » | 270 » | Palermo |
| » | 29803 | Orfanotrofio femminile in Cosenza (Vincolata) » | 440 » | Firenze |
| » | 9387 / 52807 Assegno provv. | Fiore Serra Francesco fu Odoardo, domiciliato in Napoli (Vincolata). » | 3 » | Napoli |
| » | 152464 / 335404 | Abbate Nicola fu Ferdinando, domiciliato in Melfi (Basilicata) (Vincolata) » | 125 » | » |
| » | 35011 | Detto (Vincolata) » | 120 » | Firenze |
| » | 147256 / 330196 | Curlando Domenico di Pietro Paolo, domiciliato in Napoli (Vincolata) » | 50 » | Napoli |
| » | 162052 / 314992 | Detto fu Pietro, domiciliato in Borgia (Vincolata) . » | 100 » | » |
| » | 661563 | Detto domiciliato in Ruffano (Lecce) (Vincolata) . » | 125 » | Firenze |
| » | 662487 | Detto (Vincolata) » | 25 » | » |
| » | 5934 / 352444 | Bertolini Antonino fu Carmelo domiciliato in Palermo (Vincolata). » | 315 » | Palermo |
| » | 13419 / 359929 | Detto (Vincolata) » | 5 » | » |
| » | 827380 | Siracusa Rachele fu Girolamo, moglie di La Paglia Salvatore fu Vincenzo, domiciliata in Girgenti (Vincolata) . » | 870 » | Roma |
| » | 90251 | Torelli Ippolito fu Mauro, domiciliato in Reggio Emilia (Vincolata). » | 75 » | Firenze |
| » | 540133 | Giovannelli Gennaro fu Giuseppe, domiciliato in Napoli (Vincolata). » | 95 » | » |
| » | 40346 / 223286 | Errichelli Federico Maria fu Vincenzo, domiciliato in Napoli (Vincolata) » | 60 » | Napoli |
| » | 80531 / 263471 | Detto (Vincolata) . | 5 » | » |
| » | 154867 / 337807 | Grossi Francesco fu Federico, domiciliato in Napoli (Vincolata). » | 65 » | » |
| » | 154883 / 337823 | Detto (Vincolata) » | 65 » | » |

| CATEGORIA del DEBITO | NUMERO delle ISCRIZIONI | INTESTAZIONE | RENDITA | DIREZIONE che ha iscritta la rendita |
|---|---|---|---|---|
| Consolidato 5 per 0/0 | 830701 | Cardona cav. Giuseppe fu Luigi, domiciliato in Lucera (Foggia) (Vincolata) . . . . . . . . . . . . » | 250 » | Roma |
| » | 102012 | Cipolletti Vincenzo fu Girolamo, domiciliato in Frosinone (Roma) (Vincolata) . . . . . . . . . . » | 75 » | Firenze |
| » | 43728 | Santovetti Antonio di Filippo, domiciliato in Roma (Vincolata). » | 750 » | » |
| » | 555638 | Detto fu Filippo, domiciliato in Roma (Vincolata) . » | 10 » | » |
| » | 578227 | Santovetti Antonio di Filippo, domiciliato in Frascati (Roma) (Vincolata) . . . . . . . . . . . . » | 400 » | » |
| » | 593470 | Santovetti Antonio del vivente Filippo, domiciliato in Frascati (Roma) (Vincolata) . . . . . . . . . . . » | 800 » | » |
| » | 539705 | Ghiglione ingegnere Luigi fu Paolo Andrea, domiciliato in Torino (Vincolata) . . . . . . . . . . . » | 275 » | » |
| » | 722387 | Carfagno Michelangiolo fu Mariano, domiciliato in Cassano Irpino (Avellino) (Vincolata) . . . . . . . . . » | 50 » | Roma |
| » | 32719 | Majer Giuseppe fu Luigi, domiciliato in Treviso (Vincolata) . » | 60 » | Firenze |
| » | 101954 | Detto, domiciliato in Auronzo (Belluno) (Vincolata) » | 65 » | » |
| » | 585498 | Detto, domiciliato in Desio (Milano) (Vincolata) » | 5 » | » |
| » | 38562 / 385072 | Cannilla Salvatore fu Alberto, domiciliato in Caltagirone (Vincolata). » | 200 » | Palermo |
| » | 66891 / 462191 | Pilo cav. Luigi fu Gavino, domiciliato in Sassari (Vincolata) . » | 25 » | Torino |
| » | 83671 / 478971 | Detto (Vincolata) . . » | 125 » | » |
| » | 787377 | Quesada Ignazio conte di S. Pietro fu marchese Carlo, domiciliato in Sassari (Vincolata) . . . . . . . . . » | 25 » | Roma |
| » | 880942 | Pilo Pais Gavino di Luigi, domiciliato a Caltagirone (Vincolata). » | 135 » | » |

Roma, addì 23 giugno 1890.

*Il Direttore Generale*
NOVELLI.

Il Direttore Capo di Divisione
*Segretario della Direzione Generale*
MASSIMI.

## MINISTERO DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI

(SERVIZIO DEI TELEGRAFI)

### AVVISI

Il 1° corrente, in Macugnaga, e in Graglia Santuario, provincia di Novara; in Rovegno, provincia di Pavia, e in Calimera, provincia di Lecce, è stato aperto un ufizio telegrafico governativo al servizio pubblico, con orario limitato di giorno.

Roma, 1° luglio 1890.

E' ristabilita la linea fra Bangkok (Siam) e Saigon Cocincina).

I telegrammi per la Cocincina ed oltre riprendono istradamento normale.

E' pure ristabilito il cavo fra Benguela e Mossamedes (Africa occidentale).

I telegrammi per qualunque paese al Sud di Benguela riprendono istradamento normale.

Roma, 2 luglio 1890.

# CONCORSI

## MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

### ERRATA-CORRIGE

Nella *Relazione* sul concorso alla Cattedra per professore straordinario di diritto e procedura penale nella R. Università di Siena (pubblicata nel N. 151 — 28 giugno scorso) alla pagina 2590 e nel capoverso « In questi lavori non è facile, ecc. » fu stampato « . . . i quali bisogna curare che non svilino da altri più di scienza e di *logica* ».

Leggasi « più di scienza e di *lena* ».

## IL R. PROVVEDITORE AGLI STUDI DI LECCE

Visti gli articoli 93 e seguenti del regolamento pei Convitti nazionali in data 11 novembre 1888;

### NOTIFICA

Che nel giorno 21 e seguenti del prossimo luglio avrà luogo presso il Convitto Nazionale di Lecce un concorso pel conferimento di quattro posti semi gratuiti in detto Istituto pel prossimo anno scolastico 1890-91.

Chi volesse concorrervi può chiedere allo Ufficio Scolastico Provinciale o al Capo dell'Istituto il programma relativo.

Lecce, 20 giugno 1890.

*Il Provveditore agli Studi*
CHIODI.

### OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE
fatte nel Regio Osservatorio del Collegio Romano
*Il dì 3 luglio 1890.*

Il barometro è ridotto al zero. L'altezza della stazione è di metri 49,6

| | |
|---|---|
| **Barometro a mezzodì** | 761, 6 |
| **Umidità** relativa a mezzodì | 45 |
| Vento a mezzodì | SW. debole. |
| Cielo a mezzodì | 1/2 coperto. |
| **Termometro centigrado** massimo | 28°, 4, |
| **Termometro centigrado** minimo | 19°, 5, |

*3 luglio 1890.*

Europa pressione abbastanza elevata Nord penisola iberica; piuttosto bassa irregolare latitudini settentrionali. Corogna 766; Pietroburgo 754.

Italia 24 ore: barometro salito dovunque; alcune pioggiarelle. Venti quà là freschi intorno ponente. Temperatura relativamente mite. Stamane cielo alquanto nuvoloso; venti deboli specialmente quarto quadrante. Barometro 759 a 760 Adriatico; 763 mill. Sardegna. Mare calmo.

Probabilità: venti deboli freschi intorno ponente; cielo vario con qualche leggero temporale Nord, sereno altrove.

# PARTE NON UFFICIALE

# PARLAMENTO NAZIONALE

## CAMERA DEI DEPUTATI

### RESOCONTO SOMMARIO — Giovedì 3 luglio 1890.

*Presidenza del presidente* BIANCHERI.

La seduta comincia alle 2,35.

FORTUNATO, segretario, legge il processo verbale della seduta di ieri, che è approvato.

PRESIDENTE annunzia che l'onorevole Ricciotti Garibaldi insiste nelle dimissioni da lui date.

Dichiara quindi vacante un seggio nel 1° Collegio di Roma.

*Seguito della discussione del disegno di legge sugli Istituti di beneficenza.*

FORTUNATO, segretario, dà lettura dell'articolo 69.

(E' approvato, e sono approvati i successivi fino all'articolo 76).

FERRARI LUIGI chiede se nell'ultimo capoverso dell'articolo 77 le penalità per impiegati, che egli ritiene essere impiegati inferiori interni degli Istituti, possono essere comprese in una legge generale.

LUCHINI ODOARDO, relatore, ritiene regolare questa disposizione, introdotta dal Senato.

FERRARI L. osserva che trattandosi di impiegati interni dovrebbero provvedere gli amministratori.

LUCHINI O., relatore. Appunto nel caso che gli amministratori non provvedessero, provvederà il Governo.

(L'articolo 77 è approvato).

SACCHI svolge la seguente proposta di aggiunta all'articolo 77 *bis*, firmata anche dall'onorevole Minolfi:

« L'Ospitale od altro Istituto, che venga dal sindaco o dalla autorità pubblica obbligato al ricovero di un ammalato o di un ferito o di una donna che trovisi nell'imminenza del parto priva di abitazione, qualora il ricovero non sia tenuto a termini dei suoi statuti e dei suoi mezzi patrimoniali, avrà diritto al rimborso delle spese relative verso il Comune, al quale il malato, il ferito, la donna appartengono ».

Afferma la necessità di questa aggiunta fondandosi sui responsi pei tribunali, e sulle stesse considerazioni esposte nella relazione con la quale il ministro dell'interno presentava il disegno di legge.

La legge comunale e provinciale e quella di pubblica sicurezza, segue l'oratore, provvedono ai diritti di rimborso da parte degli ospedali, non rimane quindi nella nostra legislazione che una lacuna, quella che concerne l'assistenza per le malattie acute. A tale lacuna provvede la sua proposta la quale si uniforma al concetto accolto in massima dalla legge, che le spese di spedalità ricadano a carico del Comune di domicilio.

LUCHINI O., relatore, ritiene che il concetto dell'onorevole Sacchi sia soddisfatto con le aggiunte che la Commissione ha proposto all'articolo 77 *bis* ed al 93.

SACCHI si dichiara soddisfatto.

PRESIDENTE pone a partito la seguente aggiunta all'articolo 77 *bis* proposta dalla Commissione:

« Le disposizioni del presente articolo sono applicabili anche al caso in cui gli spedali, ospizi, od altri istituti di ricovero ricusino di accogliere una donna che sia priva di abitazione e nell'imminenza di parto. »

(Approvansi l'aggiunta e l'articolo 77 *bis*).

CHIMIRRI contrappone l'articolo 78 del disegno di legge approvato dal Senato a quello proposto dalla Commissione; perchè il primo accorda maggiori garanzie contro i provvedimenti emanati dal Governo in materia di concentramento, raggruppamento o trasformazione degli Istituti di beneficenza; stabilendo che il ricòrso alla quarta Sezione del Consiglio di Stato possa essere presentato da ogni interessato ed abbia effetto sospensivo in ogni caso, e non soltanto quando sia prodotto da alcuni Corpi speciali.

Dimostra quanta cautela sia necessaria in questa materia, e quante garanzie accordi l'atto inglese del 1883 per la trasformazione degl'Istituti di beneficenza della città di Londra. (Bravo!).

PLACIDO si associa alla proposta dell'onorevole Chimirri, dubitando che le rappresentanze legittime possano sempre tutelare effettivamente i diritti degli interessati.

LUCHINI O, relatore, risponde alle considerazioni dell'onorevole Chimirri notando non essere il caso di invocare, a sostegno della sua tesi, la legislazione inglese delle Opere pie; e che, adottandosi l'articolo votato dal Senato, si verrebbe a dare ad un mero interesse un privilegio che il diritto non avrebbe; e a qualsiasi cittadino la facoltà di far sospendere l'esecuzione di un provvedimento del potere esecutivo.

CAMBRAY-DIGNY combatte le osservazioni del relatore e le disposizioni dell'articolo della Commissione con cui si vorrebbe fare uno stato di privilegio ad alcuni ricorrenti, mentre poi il privilegio si esplica coll'abbreviare per essi i termini entro i quali il ricorso può essere presentato.

Perciò chiede si ritorni al progetto del Senato.

LUCHINI O., relatore, dice che si avrebbe l'inconveniente lamentato dall'onorevole Digny, appunto accettando il testo del progetto senatorio.

Aggiunge che, quanto ai termini pel ricorso, se ne rimette al Governo.

BONGHI risponde al relatore essere erroneo concetto quello di pretendere che il Governo sia responsabile dell'andamento amministrativo degli Istituti di beneficenza; e che in Inghilterra questi sfuggono del tutto all'azione del potere esecutivo.

Perciò chiede al presidente del Consiglio di dichiarare che accetta l'articolo, quale era nel testo del progetto senatorio.

CRISPI, presidente del Consiglio, nota che nelle variazioni introdotte in questo articolo dal Senato non entra punto la responsabilità ministeriale. Anzi in Senato egli combattè la clausola sospensiva, rimettendosi alla legge che istituiva la 4ª sezione del Consiglio di Stato.

Ora questa parte dell'articolo gli impone il dovere di non accettare neppure la proposta della Commissione (Bene!) che modifica l'articolo, perchè non crede che le garanzie da essa portate siano adeguate.

Le vere garanzie si trovano nelle disposizioni stesse della legge, e nella vigilanza della Giunta provinciale amministrativa.

Con nuove modificazioni si corre rischio di non potere arrivare a raggiungere gli effetti della legge, suscitando in materie non fondamentali un conflitto nel Senato.

Dunque conviene o lasciare l'articolo come è stato modificato dal Senato, o modificare anche l'ultimo paragrafo dell'articolo.

CHIMIRRI sostiene l'articolo come è stato modificato dal Senato dopo ponderata discussione.

Insiste nel suo emendamento di votare in quel senso l'articolo.

LUCHINI O., relatore, rileva che ad ogni modo bisognerebbe correggere il terzo capoverso sostituendovi il concetto della *riforma* degl'Istituti in quella della *revisione*. Dei regolamenti poi è inutile parlare nell'articolo.

CHIMIRRI nota che la parola *revisione* deve intendersi appunto nel senso di *riforma*, secondo quel che è detto nella relazione del Senato.

La riforma pure del regolamento deve essere contemplata nella legge.

(Approvasi l'articolo 78 modificato dal Senato, secondo l'emendamento Chimirri, e gli articoli successivi fino all'81).

CHIMIRRI parla sull'articolo 82. Vorrebbe che si tornasse al primitivo articolo ministeriale, che è quello approvato dal Senato.

La Commissione vi ha aggiunto una nuova disposizione, circa i tentativi di elusione della legge, che non concerne più gli amministratori, ma in generale, i cittadini, costituendo per essi una nuova forma di reità non contemplata dal codice.

LUCHINI, O., relatore, risponde, che questo articolo risponde a fatti accertati per dolorosa esperienza. Esclude poi che la proposta della Commissione sia in conflitto con quanto aveva approvato il Senato. Ma per gli amministratori ai quali si riferisce l'articolo del Senato provvede già il codice. La proposta della Commissione non fa che assicurare contro il malvolere dei privati la esecuzione della legge.

CAVALLETTO consente nel concetto che la legge debba esser circondata di quelle guarentigie che meglio assicurino la sua esecuzione. (Bene!).

TORRACA accetterebbe la prima parte dell'articolo, ma non la seconda che si riferisce all'obbligo della comunicazione di documenti ai prefetti, poichè potrebbe degenerare in arbitrio.

LUCHINI O, relatore, accetta la soppressione del capoverso *c*.

BONGHI crede che sarebbero necessari ulteriori schiarimenti sulle proposte della Commissione.

LUCHINI O., relatore, determina che l'articolo come è stato approvato dal Senato si riferisce esclusivamente agli amministratori, e che le proposte della Commissione tendono a dare maggiori garanzie alla legge.

CHIMIRRI vorrebbe che almeno fosse ridotta la penalità ponendola da lire 100 a lire 1000 invece che da lire 500 a lire 5000 con la soppressione del capoverso *c*).

LUCHINI O., relatore, consente.

BONGHI crede che non si possano con una legge speciale costituire reati non contemplati già dal codice.

LUCHINI O., relatore, replica che queste penalità sono applicate con molte altre leggi speciali.

(È approvato l'articolo 82 con le modificazioni accettate dalla Commissione. Si approvano poi gli articoli dall'83 all'86).

CHIMIRRI prendendo argomento da quanto ha detto l'onorevole presidente del Consiglio che si cerchi di non suscitare, cioè, conflitti col Senato, non insisterà nell'emendamento da lui proposto nell'articolo 87.

Consente nella distinzione posta dal Senato, ma non essendo accettato dal Governo, non lo propugna.

Raccomanda soprattutto le condizioni del basso clero, sul concorso del quale il Governo deve poter contare.

PLACIDO ritira anch'egli l'emendamento che aveva sottoscritto insieme coll'onorevole Chimirri; dice però che voterà contro l'articolo proposto dalla Commissione perchè divide interamente i concetti contenuti nell'articolo del Senato.

BONGHI benchè preveda che resterà solo, egli deve esprimere il suo parere sull'articolo.

Non approva l'abolizione delle confratrie e confraternite, perchè crede che distrutte queste Istituzioni nella loro attuale forma secolare, ricompariranno sotto altra forma, sarà di esse come delle corporazioni religiose che disciolte in diritto si sono ricostituite in fatto.

Fa osservare come questa esistenza illegale della quale vivono le corporazioni religiose e vivranno in avvenire le confraternite, tolga al Governo ogni modo di controllarne l'opera e l'organizzazione.

FLORENZANO non farà una difesa delle confraternite, ma deve fare una dichiarazione, ed è questa: che voterà contro l'articolo proposto dalla Commissione perchè approva interamente il concetto espresso nell'articolo del Senato.

Non intende infatti che si possano sopprimere le confraternite come associazioni, ciò è contrario a qualunque principio liberale.

PRESIDENTE comunica e mette a partito il seguente ordine della Commissione.

« La Camera invita il Governo a dare esecuzione all'articolo 18 della legge 13 maggio 1871 ed a provvedere alle condizioni del basso clero. »

(E' approvato).

PRESIDENTE mette a partito l'articolo 87 della Commissione.

(E' approvato e sono pure approvati tutti gli articoli fino al 92).

PRESIDENTE legge la seguente aggiunta proposta dalla Commissione all'articolo 93:

Aggiungere in fondo all articolo:

« Frattanto gli istituti ai quali al termini dell' articolo 77 *bis* sia stato imposto di accogliere malati, feriti o donne nell' imminenza del parto, avranno diritto al rimborso delle spese verso il comune cui la persona ricoverata appartiene: salve le rivalse di questo verso la locale Congregazione di carità od altri istituti che siano tenuti a rilevare il comune; e salve sempre le speciali disposizioni statutarie e degli istituti ricoveranti, o le speciali convenzioni che escludano il diritto al rimborso. »

(E' approvato l'art. 93 con l'aggiunta proposta dalla Commissione e sono approvati tutti gli articoli fino al 101 ed ultimo).

PRESIDENTE dice che domani si voterà a scrutinio segreto questo disegno di legge approvato per alzata e seduta.

*Discussione sull'ordine del giorno.*

DE BERNARDIS dice che ieri si è posta all'ordine del giorno la legge per i provvedimenti di Roma prima ancora che fosse nominata la Commissione, or essendo già presentata la relazione per la legge sui Banchi meridionali domanda che sia anch'essa posta all'ordine del giorno.

CRISPI, presidente del Consiglio, dice che domani appena sarà distribuita la relazione della legge sui Banchi meridionali sarà posta all'ordine del giorno.

FINALI, ministro dei lavori pubblici, presenta i seguenti due disegni e ne domanda l'urgenza:

Uno per i provvedimenti ferroviari riguardanti la città di Roma.

L'altro per i provvedimenti a favore dei danneggiati nelle innondazioni del 1889.

PRESIDENTE dà atto all'onorevole ministro della presentazione di questi due disegni di legge e domanda se l'urgenza è approvata.

(E' approvata).

PANTANO propone che la seduta di domani sia consacrata allo svolgimento della mozione dell'on. Odescalchi ed allo svolgimento delle interpellanze, le quali se non saranno esaurite si potranno continuare a svolgere nella seduta di sabato.

CRISPI, presidente del Consiglio. Risponde che è impossibile consacrare due giorni di seguito allo svolgimento delle interpellanze, specialmente perchè ci è l'urgenza di approvare molti disegni di legge che devono essere trasmessi al Senato.

Se gli onorevoli interpellanti resteranno a Roma le loro interpellanze saranno svolte.

PANTANO crede che lo svolgimento delle interpellanze sia cosa non meno importante che il fare delle leggi, perchè la missione di controllare l'amministrazione non è meno utile di quella di legiferare.

Quindi se non si fissa un giorno preciso allo svolgimento delle interpellanze egli ritirerà la sue, giacchè crede che si voglia menomare il diritto d'interpellanza.

CRISPI, presidente del Consiglio, replica dicendo che le leggi si devono fare di concerto col Senato mentre le interpellanze sono di esclusiva competenza della Camera, se l'onor. Pantano resterà al suo posto potrà svolgere le sue interpellanze.

PANTANO, dice che egli sta sempre al suo posto e fa coscienziosamente il suo dovere di deputato.

IMBRIANI domanda quando precisamente si svolgeranno le interpellanze.

PRESIDENTE dice che domani si svolgerà la mozione Odescalchi ed il seguito della seduta sarà consacrato alle interpellanze.

IMBRIANI domanda quando si potrà svolgere la interpellanza da lui presentata sui fatti avvenuti nel comune di Toritto, la quale interpellanza ha un carattere d'urgenza speciale.

CRISPI, presidente del Consiglio, dice che fu già provveduto ai fatti accennati nell'interpellanza dell'onor. Imbriani, e che fu già resa esecutiva la sentenza dell'autorità giudiziaria riguardanti alcuni consiglieri comunali di Toritto.

IMBRIANI ignorava la risoluzione presa dal Ministero ad ogni modo ne prende atto ed osserva che probabilmente fu presa dopo la presentazione della sua interpellanza.

La seduta termina alle 6,40.

## TELEGRAMMI

### (AGENZIA STEFANI)

CAIRO, 2 — Il capitano Casati parte sabato per Roma.

ATENE, 2 — Notizie dall'isola di Candia recano che continua a regnarvi agitazione.

LONDRA, 2 — Il *Times* ha da Buenos Ayres: « Il pagamento effettuato ieri di tre milioni di lire sterline a saldo del prezzo d'acquisto delle ferrovie provinciali, dissipò il panico del mercato dell'oro. »

CRISTIANIA, 2. — Il re Oscar ha nominato l'imperatore Guglielmo ammiraglio onorario della marina norvegese.

L'imperatore ha conferito il Gran Cordone dell'Aquila Nera al principe Eugenio.

CRISTIANIA, 3. — Iersera ebbe luogo al palazzo reale un pranzo in onore dell'imperatore Guglielmo.

Il re fece un brindisi all'imperatore di Germania, dicendo che il popolo norvegese espresse negli ultimi giorni i suoi sentimenti di simpatia per l'imperatore e la Germania.

L'imperatore Guglielmo ringraziò per l'accoglienza ricevuta nella capitale e fece un brindisi alla salute del re Oscar, dicendo:

« Non avendo viaggiato durante la mia giovinezza, voglio ora istruirmi con viaggi come Monarca ed apprendere a conoscere i vicini. Volli vedere questo paese per affetto al suo popolo vigoroso, ispirato a maschi sentimenti patriottici e di fedeltà al re, sentimenti che sono pure proprii del popolo tedesco ».

MADRID. 2. — Gli ultimi dispacci da Valenza segnalano 2 casi di colera a Beniopa e alcuni altri casi nelle vicinanze di Gandia e Benigamin.

BRUXELLES, 3. — L'atto generale della conferenza antischiavista è stato firmato ieri, nonostante la opposizione dell'Olanda. I protocolli saranno per sei mesi aperti alla firma dei Paesi Bassi e del plenipotenziario turco, non ancora munito di pieni poteri.

BELGRADO, 3. — Il console Serbo ad Usküb telegrafa che il cadavere di Marinkovic rimase per un'ora sulla piazza ove avvenne l'assassinio.

Furono operati alcuni arresti.

La Sublime Porta, che non ha ricevuto ancora un rapporto particolareggiato sul fatto, promise un'inchiesta più rigorosa.

MADRID, 3. — È scoppiata una crisi ministeriale.

Il Gabinetto Sagasta ha presentato le sue dimissioni alla regina-reggente, che le ha accettate.

S. M. si consulterà coi principali uomini politici sulla situazione.

Le sedute delle Cortes sono sospese.

MADRID, 3. — E' probabile che la regina-reggente dia a Canovas del Castillo il mandato di comporre il suo nuovo ministero.

LONDRA, 3. — I giornali assicurano che i negoziati anglo-francesi sono bene avviati, e che è probabile un prossimo accordo su tutte le questioni in corso fra l'Inghilterra e la Francia.

LONDRA, 3. — Il corrispondente dello *Standard* da Berlino, parlando della Nota bulgara alla Porta, constata che se ne risultassero complicazioni, la Germania interverrebbe soltanto nel caso in cui la Russia attaccasse direttamente l'Austria.

Crede intanto che l'impero austro ungarico, i cui preparativi militari sono incompleti, eviterà tutto ciò che potrebbe condurre ad un conflitto reale colla Russia.

LONDRA, 3. — Duncan, gladstoniano, fu eletto deputato di Barrow con 1994 voti contro Wainwright, conservatore, che ne ebbe 1862 e Caine, indipendente, che ne ebbe 1280.

## Listino Ufficiale della Borsa di Commercio di Roma del dì 3 luglio 1890.

| VALORI AMMESSI a CONTRATTAZIONE IN BORSA | Godimento | Valore nom. | Valore vers. | PREZZI di contanti | Cor. M. | IN LIQUIDAZIONE Fine corrente | IN LIQUIDAZIONE Fine prossimo | Prezzi Nom | OSSERVAZIONI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendita 5 0/0 1a grida | 1 luglio 90 | — | — | | | 95,— 94,97 1/2 | | — — | ex coup. L. 2,17 |
| Rendita 5 0/0 2a grida | — | — | — | 94,70 75 72 1/2 67 1/2 | 94 72 1/4 | | | — — | |
| detta 3 0/0 1a grida | 1 aprile 90 | — | — | | — — | | | — — | |
| detta 3 0/0 2a » | » | — | — | | — — | | | 61 — | |
| Cert. sul Tesoro Emissione 1860/64 | » | — | — | | — — | | | 96 80 | |
| Obbl. Beni Ecclesiastici 5 0/0 | » | — | — | | — — | | | 97 — | |
| Prestito R. Blount 5 0/0 | » | — | — | | — — | | | 95 50 | |
| » Rothschild | 1 giug. 90 | — | — | 98,50 | 98 50 | | | — — | |
| **Obbl. munic. e Cred. Fondiario.** | | | | | | | | | |
| Obbl. Municipio di Roma 5 0/0 | 1 luglio 90 | 500 | 500 | | — — | | | 408 — 1 | |
| » 4 0/0 1a Emissione | 1 ottobre 89 | 500 | 500 | | — — | | | 440 — | |
| » 4 0/0 2a, 3a, 4a, 5a e 6a Emissione | » | 500 | 500 | | — — | | | 430 — | |
| » Cred. Fond. Banco Santo Spirito | 1 aprile 90 | 500 | 500 | | — — | | | 471 50 | |
| » » » Banca Nazionale 4 0/0 | » | 500 | 500 | | — — | | | 483 — | |
| » » » » 4 1/2 0/0 | » | 500 | 500 | | — — | | | 499 50 | |
| » » » Banco di Sicilia | » | 500 | 500 | | — — | | | — — | |
| » » » » di Napoli | » | 500 | 500 | | — — | | | — — | |
| **Azioni Strade Ferrate.** | | | | | | | | | |
| Az. Ferr. Meridionali | luglio 90 | 500 | 500 | | | | | 710 — 2 | |
| » Mediterranee stampigliate | » | 500 | 500 | | — — | | | 570 — 3 | |
| » » certif. provv. | » | 500 | 250 | | — — | | | — — | |
| » Sarde (Preferenza) | » | 250 | 250 | | — — | | | — — | |
| » Palermo, Mar. Trap. 1a e 2a Emis. | 1 aprile 90 | 500 | 500 | | — — | | | — — | |
| » della Sicilia | 1 genn. 90 | 500 | 500 | | | | | — — | |
| **Azioni Banche e Società diverse** | | | | | | | | | |
| Az. Banca Nazionale | 1 genn. 90 | 1000 | 750 | | — — | | | 1800 — | |
| » Romana | luglio 90 | 1000 | 1000 | | — — | | | 1060 — 4 | |
| » Generale | » | 500 | 250 | | — — | 491 489 1/2 489 | | — — 5 | |
| » di Roma | » | 500 | 250 | | — — | | | 625 — 6 | |
| » Tiberina | 1 genn. 89 | 200 | 200 | | — — | | | 76 — | |
| » Industriale e Commerciale | 1 aprile 90 | 500 | 500 | | — — | | | 483 — | |
| » » » certif. provv. | » | 500 | 250 | | | | | 475 — | |
| » Soc. di Credito Mobiliare Italiano | 1 genn. 90 | 500 | 400 | | — — | | | 625 — | |
| » » di Credito Meridionale | 1 genn. 88 | 500 | 500 | | | | | 160 — | |
| » » Romana per l'Illum. a Gaz stamp. | 1 aprile 90 | 500 | 500 | | — — | 925 920 927 | | — — | |
| » » » cert. provv. Emiss. 1888 | » | 500 | 475 | | — — | | | — — | |
| » » Acqua Marcia | 1 luglio 90 | 500 | 500 | | — — | 1093 91 85 8) | | — — 7 | |
| » » Italiana per condotte d'acqua | 1 luglio 90 | 500 | 400 | | | | | 270 — | |
| » » Immobiliare | 1 luglio 90 | 500 | 500 | | — — | 510 | | — — 8 | |
| » » dei Molini e Magazz. Generali | » | 250 | 250 | | — — | | | 250 — 9 | |
| » » Telefoni ed Applicaz. Elettriche | 1 genn 90 | 100 | 100 | | | | | — — | |
| » » Generale per l'Illuminazione | 1 genn 90 | 500 | 500 | | | | | 170 — | |
| » » » » » cert. provv. | » | — | — | | — — | | | — — | |
| » » Anonima Tramway Omnibus | » | 250 | 250 | | — — | 155 | | — — | |
| » » Fondiaria Italiana | 1 genn 89 | 150 | 150 | | — — | | | 36 — | |
| » » delle Min. e Fondita Antimonio | 1 aprile 90 | 250 | 250 | | | | | — — | |
| » » dei Materiali Laterizi | » | 250 | 250 | | | | | — — | |
| » » Navigazione Generale Italiana | 1 genn. 90 | 500 | 500 | | — — | | | 375 — | |
| » » Metallurgica Italiana | » | 500 | 500 | | — — | | | 250 — | |
| » » della Piccola Borsa di Roma | » | 250 | 250 | | — — | | | 240 — | |
| » » del Caoutchouc | » | 200 | 200 | | | | | 190 — | |
| **Azioni Società di Assicurazioni.** | | | | | | | | | |
| Azioni Fondiarie Incendi | 1 genn. 90 | 100 | 100 | | | | | 90 — | |
| » » Vita | » | 250 | 125 | | | | | 230 — | |
| **Obbligazioni diverse.** | | | | | | | | | |
| Obbl. Ferroviarie 3 0/0 Emiss. 1887-88-89 | luglio 90 | 500 | 500 | | — — | | | 290 — 10 | |
| » » Tunisi Goletta 4 0/0 (oro) | » | 1000 | 1000 | | — — | | | — — | |
| » Soc. Immobiliare | 1 aprile 90 | 500 | 500 | | | | | 478 — | |
| » » » 4 0/0 | » | 250 | 250 | | | | | 301 — | |
| » » Acqua Marcia | 1 luglio 90 | 500 | 500 | | | | | — — | |
| » » Strade Ferrate Meridionali | 1 aprile 90 | 500 | 500 | | — — | | | — — | |
| » » Ferrovie Pontebba Alta-Italia | 1 luglio 90 | 500 | 500 | | — — | | | — — | |
| » » » Sarde nuova Emiss. 3 0/0 | 1 aprile 90 | 500 | 500 | | — — | | | — — | |
| » » Palermo Mars. Trap. I. S. (oro) | » | 300 | 300 | | — — | | | — — | |
| » » » » » II | 1 luglio 90 | 300 | 300 | | — — | | | — — | |
| » » » Second. della Sardegna | » | 500 | 500 | | | | | — — | |
| Buoni Meridionali 5 0/0 | » | 500 | 500 | | — — | | | — — | |
| **Titoli a quotazione speciale.** | | | | | | | | | |
| Rendita Austriaca 4 0/0 | — | — | — | | — — | | | — — | |
| Obbl. prestito Croce Rossa Italiana | 1 aprile 90 | 25 | 25 | | — — | | | — — | |

Osservazioni:

*Media dei corsi del consolidato italiano a contanti nelle varie borse del Regno*

2 luglio 1890

Consolidato 5 0/0 . . . . . . . . . . . . . L. 94 503
Consolidato 5 0/0 senza la cedola del semestre in corso . . . . . . . . » 92 333
Consolidato 3 0/0 nominale . . . . . . . . » 59 375
Consolidato 3 0/0 senza cedola, nominale . . » 58 083

V. Trocchi, *Presidente*.

1) Ex coup. L. 12,50 — 2) Ex coup. e div. L. 23,50 — 3) Id. L. 12,50 — 4) Ex coup. L. 25 — 5) Id. L. 6,25 — 6) Id. L. 6,25 — 7) Id. L. 12,50 — 8) Ex coup. e div. L. 20 — 9) Ex coup. L. 6,25 — 10) Id. L. 6,33.

| Sconto | CAMBI | | Prezzi medi | Prezzi fatti | Nomin. |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Francia | 90 giorni | » | » | 100 05 |
| | Parigi | Chèques | » | » | 100 85 |
| 4 | Londra | 90 giorni | » | » | 25 19 |
| | » | Chèques | » | » | » |
| | Vienna; Trieste | 90 giorni | » | » | » |
| | Germania | 90 giorni | » | » | » |
| | » | Chèques | » | » | » |

Risposta dei premi . . . . . } 29 Luglio
Prezzi di compensazione . . . }
Compensazione . . . . . . . . 30 »
Liquidazione . . . . . . . . . 31 »

Sconto di Banca 4 0/0. Interessi sulle Anticipazioni.

Per il Sindaco: FRANCESCO DE VECCHIS

**PREZZI DI COMPENSAZIONE DELLA FINE GIUGNO 1890.**

Rendita 5 0/0 . . . . . 96 80
» 3 0/0 . . . . . . . 61 —
Obbl. Beni Eccles. 5 0/0 — —
Prestito Rothschild 5 0/0 98 50
Obbl. Città di Roma 4 0/0 440 —
» Credito Fondiario Santo Spirito . . . 465 —
» Credito Fondiario Banca Nazionale . 485 —
» Credito Fondiario Banca Naz. 4 1/2 0/0 500 —
Az. Ferr. Meridionali . . 730 —
» » Mediterranee . 580 —
» » » (certificati provv.) . 570 —
» Banca Nazionale . . 1790 —
» » Romana . . . . 1090 —
» » Generale . . . 493 —

Az. Banca di Roma . . . . 655 —
» » Tiberina . . . . 75 —
» » Ind. e Comm. 488 —
» » » » (certif. provv.) 480 —
» » Provinciale . — —
» Soc. Cred. Mobiliare 625 —
» » » Meridion. 220 —
» » per Illum. a Gaz (stampigliate) . 950 —
» » certif. provvis. Emissione 1888. — —
» » Acqua Marcia 1170 —
» » per condotte di acqua . . . . . . 272 —
» » Generale per la Illuminazione . 210 —
» » Immobiliare . . 530 —

Az. Soc. Molini e Magazzini Generali . . . 270 —
» » Tramway Omnib. 155 —
» » Fondiar. Italiana 35 —
» » delle Miniere e Fond. Antimonio — —
» » Mater. Laterizi . 225 —
» » Navigazione Generale Italiana . 370 —
» » Metall. Italiana 340 —
» della Piccola Borsa 245 —
» » Fondiar. Incendi 90 —
» » » Vita . . 235 —
» » Caoutchouc . . . 195 —
Obbl. Soc. Immobiliare 5 0/0 . . . . . . . . 478 —
» Soc. Immob. 4 0/0 301 —
» » Ferroviarie . . . 295 —